

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

518^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Decreti di scioglimento di consigli comunali e di proroga di gestioni straordinarie di comuni Pag. 26233

CONGEDI 26233

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 26233
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 26233

Discussione e approvazione:

« Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia » (1735) (*Disegno di legge costituzionale*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Prima deliberazione*):

PRESIDENTE 26246
ARNONE 26240
BERTHET 26235, 26246
* CIFARELLI 26264
DALVIT, relatore 26241, 26246, 26263
* FABIANI 26234
* NALDINI 26235
SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno 26242
SCELBA 26240
SERRA 26236
VOLGGER 26239

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616):
ACCILI, relatore Pag. 26247, 26253
PALAZZESCHI 26247
POZZAR 26252
TOROS, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 26248, 26253

Votazione del testo unificato dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa del senatore Pellicano e di altri senatori; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), d'iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia" » (576), d'iniziativa del senatore Caron e di altri senatori (*Relazione orale*):
PRESIDENTE 26272
ANTONICELLI 26272
DE ZAN, relatore 26266
GIANQUINTO 26278
MISASI, Ministro della pubblica istruzione 26271
PREMOLI 26281
SPIGAROLI 26275

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 luglio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Comunico che ha chiesto congedo il senatore Rotta per giorni 5.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato **MERLI**. — « Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto » (1818).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LIMONI. — « Modificazione delle norme relative alla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti » (1815);

IANNELLI. — « Riconoscimento dei servizi militare e civile in altre amministrazioni statali comunque prestati anteriormente alla nomina in ruolo per insegnanti e diri-

genti scolastici d'ogni ordine e grado » (1816);

TRABUCCHI, DINDO, LIMONI, VALSECCHI Athos e BELOTTI. — « Servizi di cassa e di tesoreria di enti pubblici » (1817)

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969 » (1819).

Annunzio di decreti di scioglimento di consigli comunali e di proroga di gestioni straordinarie di comuni

P R E S I D E N T E . Informo che, con lettera del 14 luglio 1971, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel secondo trimestre 1971 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Nicotera (Catanzaro), Cogoleto (Genova), San Roberto (Reggio Calabria), San Giorgio a Cremano (Napoli), Chioggia (Venezia), Triggiano (Bari), Gioia del Colle (Bari), Atripalda (Avellino), Girifalco (Catanzaro), Novara, San Cosmo Albanese (Cosenza), Ischitella (Foggia), Volpago del Montello (Treviso), Viadana (Mantova), San Nicola La Strada (Caserta), Corigliano Calabro (Cosenza), San Cipriano d'Aversa (Caserta), San Donaci (Brindisi) e San Prisco (Caserta).

Con la predeita lettera il Ministro ha altresì comunicato gli estremi dei decreti pre-

fettizi concernenti la proroga delle gestioni straordinarie dei comuni di Terlizzi (Bari), Sersale (Catanzaro), Assisi (Perugia), Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Simmai (Cagliari), Capoterra (Cagliari), Bella (Potenza), Poggio Rusco (Mantova), Vieste (Foggia), Casagiove (Caserta), Civitanova Marche (Macerata), Leverano (Lecce), Orotelli (Nuoro), Vecchiano (Pisa), Cutro (Catanzaro) e Cordignano (Treviso).

Discussione in prima deliberazione del disegno di legge costituzionale:

« Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia » (1735)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

* **F A B I A N I.** Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è in linea di massima favorevole a questo disegno di legge e ritiene che l'adeguamento del periodo di attività legislativa dei consigli regionali a statuto speciale a quello dei consigli regionali a statuto ordinario e alla durata delle due Camere, dei consigli comunali e provinciali di tutta Italia sia cosa opportuna e favorevole alla disciplina delle assemblee, nutrendo delle perplessità però sul fatto che questa norma di valore generale per i consigli regionali delle regioni a statuto speciale abbia validità anche per le assemblee elette con il sistema precedente. Questo specialmente per la Val-

le d'Aosta, che viene a trovarsi in una circostanza particolare dato che il suo consiglio regionale, secondo l'attuale legislazione, scadrebbe nel 1972. Con l'approvazione di questo disegno di legge così com'è, anche il consiglio regionale valdostano verrebbe prorogato di un anno e quindi la prossima elezione andrebbe a coincidere con le elezioni politiche del 1973.

Ciò comporta una certa difficoltà per il carattere della Valle d'Aosta, per il fatto che lì l'elezione per la Camera e per il Senato avviene secondo una norma costituzionale speciale che prevede l'elezione di un solo deputato e di un solo senatore. Questo comporta un'impostazione particolare della battaglia politica e del problema dei raggruppamenti tendenti a conseguire l'elezione dell'unico deputato e dell'unico senatore diversa da quella che gli schieramenti elaborano per l'elezione del consiglio regionale. Avverrebbero quindi interferenze tali da disturbare l'elaborazione e la condotta di una politica elettorale che risponda alle caratteristiche di questa regione. Per questo avevamo proposto in Commissione un emendamento al disegno di legge costituzionale, che rinviava per la Valle d'Aosta l'entrata in vigore di questa norma costituzionale alle elezioni del nuovo consiglio regionale. Ciò avrebbe spostato di un anno la scadenza tra elezioni regionali e politiche e avrebbe quindi potuto consentire lo svolgimento autonomo delle une e delle altre elezioni, rispondendo così più direttamente alle esigenze particolari e locali di questa regione.

Sappiamo che questo emendamento è stato presentato qui in Aula di nuovo dal collega Berthet, quindi daremo la nostra approvazione ad esso, che fu respinto in Commissione.

Vorrei fare una considerazione che mi viene dalla lettura della relazione del senatore Dalvit: si dice appunto nella relazione che questa nuova normativa potrà dare una più efficace, più consistente funzionalità politica ed amministrativa alle assemblee regionali. Questo è soltanto un fatto di carattere formale e indubbiamente anche noi pensiamo che in cinque anni si potrà sviluppare un programma di carattere politico ed ammini-

strativo in modo più efficace di quanto non si possa fare in quattro anni; tuttavia la funzionalità e l'efficacia delle assemblee regionali, come di tutte le altre assemblee eletive, non dipende tanto dalla durata quanto dalla volontà politica che nelle assemblee stesse si può determinare.

Fatte queste eccezioni, comunque, il Gruppo comunista voterà l'emendamento presentato dal collega Berthet e anche qualora non venga accettato detto emendamento voterà a favore del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Berthet. Ne ha facoltà.

B E R T H E T . Prendo la parola, onorevole signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non certamente per avanzare una critica al Governo o ai colleghi proponenti il disegno di legge e neppure per rimproverare i membri dell'altro ramo del Parlamento che già hanno approvato in prima lettura la proposta stessa. Tutti con indiscutibile dirittura d'intenzione hanno mandato avanti un provvedimento forse il più idoneo a garantire il migliore funzionamento delle assemblee legislative e dei consigli amministrativi a diversi livelli, permettendo la realizzazione di programmi organici di attività nonché il coordinamento delle elezioni dei vari organi rappresentativi.

C'erano altresì dei punti lacunosi da integrare, da perfezionare perché nei diversi statuti, a suo tempo, regolati in un modo difforme... era pertanto opportuno stabilire dei criteri chiari e sicuri per l'adempimento di atti amministrativi certamente di rilevanza politica e costituzionale. Forse, per eccesso di zelo, si è tentato di raggiungere la perfezione, affrontando un problema non sollevato né nel testo del progetto governativo né in quello di iniziativa parlamentare, anche se pertinente all'oggetto del disegno stesso. Si è voluto prevedere per le assemblee legislative regionali l'espressa applicazione di quella *prorogatio* di poteri disposta dall'ultimo capoverso dell'articolo 61 della Costituzione, per le Camere, e, nello spirito della norma anche in ordine alle assemblee o consigli in carica, prorogandoli di un anno.

Se queste innovazioni per alcune regioni possono apparire giustificate ed opportune, non così è — ed ecco il perchè del mio intervento — al momento per la regione Valle d'Aosta. Tant'è che il consiglio regionale convocato il 15 giugno scorso in seduta straordinaria, all'unanimità (cosa questa più unica che rara tra rappresentanti di otto gruppi politici) si è espresso in modo contrario alla proroga del mandato del consiglio regionale in carica, votando unanimemente un ordine del giorno che trasmetteva al Governo e a chi di competenza.

Da parte di tutti i Gruppi si auspica la più celere, serena e democratica normalizzazione dell'amministrazione perchè oggi per disarmonie varie (a voi, onorevoli colleghi, ben note), verificatesi in questi ultimi tempi in seno ai vari Gruppi politici ed al consiglio stesso, una buona parte dei consiglieri non rappresenta più moralmente il proprio elettorato. È pertanto necessaria ed urgente una verifica ed un ridimensionamento elettorale per ridare alla regione una vita amministrativa franca, serena e costruttiva soprattutto colmando ogni fossato incancrenitore.

Facendo pertanto mio il voto espresso dal consiglio della mia regione, chiedo, onorevoli colleghi, alle vostre intelligenze ed al vostro alto senso di democrazia nonchè alla vostra bontà d'animo, per il raggiungimento di questa distensione generale nella regione valdostana auspicata anche in modo particolare da tutta la popolazione, che si voglia stralciare il nome « Valle d'Aosta » dall'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, permettendo così il rinnovo elettorale alla normale scadenza dell'attuale mandato. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Naldini. Ne ha facoltà.

* N A L D I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi del Partito socialista italiano di unità proletaria siamo sostanzialmente d'accordo con il disegno di legge costituzionale al nostro esame in quanto ritieniamo che anche per quanto concerne la durata delle assemblee regionali a statuto speciale sia opportuno il prolungamento del

loro mandato a 5 anni in analogia con provvedimenti del genere presi per altre assemblee elettive, anche se evidentemente non pensiamo che questo provvedimento di per sé stesso possa essere capace di rendere i consigli regionali dei quali discutiamo maggiormente in grado di realizzare i loro programmi, perchè sappiamo — ed è già stato osservato — che il problema della realizzazione di una politica regionale di rinnovamento non è tanto in relazione alla durata dell'assemblea quanto alla volontà politica dell'assemblea medesima. Quindi, dicevo, siamo in linea di massima favorevoli al disegno di legge; ma anche noi manifestiamo perplessità nell'accettare che questa norma abbia però valore generale immediato in modo particolare per quanto riguarda la Valle d'Aosta. Già il senatore Fabiani ha ricordato la particolare condizione di questa regione: il fatto che accogliendo integralmente questo disegno di legge la Valle d'Aosta si troverebbe a votare nel 1973, nello stesso momento in cui si voterà per il rinnovo della Camera e del Senato, con le conseguenze che sono già state messe in luce.

Tale circostanza infatti potrebbe porre l'elettorato valdostano in condizione di non esprimere un voto capace di soddisfare completamente le esigenze degli stessi cittadini chiamati a votare.

Per questa ragione, mentre approveremo il disegno di legge nel suo assieme, voteremo a favore però dell'emendamento che è stato presentato per quanto riguarda la Valle d'Aosta. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

A R N O N E , Segretario:

Il Senato,

in sede di discussione generale del disegno di legge costituzionale n. 1735, relativo a: « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale

siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia »;

confermando la validità di tale iniziativa legislativa, tendente per dette regioni, all'armonizzazione col sistema generale degli organi rappresentativi nazionali e locali;

poichè gli statuti e le altre norme di attuazione, eccetera, delle predette cinque regioni ad autonomia speciale risalgono a periodo iniziale della nuova concezione dello Stato regionale delineata dalla Costituzione della Repubblica, mentre — ad oltre vent'anni di distanza e rispetto alla legislazione sulla materia via via formatasi soprattutto in rapporto all'istituzione delle regioni a statuto ordinario — appare opportuno procedere ad un esame di raffronto, al fine di stabilire, anche alla luce dell'esperienza maturata in dette cinque regioni a statuto speciale, le eventuali necessità e possibilità di revisioni, modifiche ed integrazioni — già in parte espresse e delineate nella presente discussione generale —;

invita il Governo:

a far procedere — da parte dei competenti organi esistenti ed anche, occorrendo, con l'apporto di temporanee apposite commissioni speciali — ad un riesame delle norme relative alle cinque regioni a statuto speciale, al fine di formulare, d'intesa con le medesime, e tenuto conto del carattere speciale della loro autonomia, proposte di modifiche ed integrazioni, da tradursi in appositi disegni di legge, anche a carattere costituzionale, proposte che tendono a conseguire l'armonizzazione e coordinamento delle stesse norme statutarie, di attuazione, eccetera, con quelle emanate ovvero emanande per le regioni a statuto ordinario e, in genere, nel quadro dell'ordinamento regionale.

PRESIDENTE. Il senatore Serra ha facoltà di parlare.

SERRA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli

senatori, il disegno di legge oggi al nostro esame ha indubbio carattere costituzionale in quanto tende ad apportare modifiche agli statuti delle cinque regioni a statuto speciale approvati, secondo il dettato dell'articolo 116 della Costituzione, con le leggi costituzionali o aventi carattere costituzionale (e dico « aventi carattere costituzionale » soprattutto per quanto riguarda lo statuto della regione siciliana); rispettivamente: per la Sicilia con decreto legislativo luogotenenziale 15 maggio 1946, n. 45, convertito con la legge costituzionale n. 2; per la Sardegna con la legge costituzionale n. 3; per il Trentino-Alto Adige con la legge costituzionale n. 5; per la Valle d'Aosta con la legge costituzionale n. 4, tutte, dette quattro leggi, del 26 febbraio 1948, cioè *in articulo mortis* dell'Assemblea costituente; ed infine, per il Friuli-Venezia Giulia, con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, l'unica ad evidenziare le distanze.

Si tratta, come è ben risaputo, di modifica del termine stabilito dai suddetti cinque statuti per la durata in carica dei rispettivi consessi legislativi. Ed invero gli stessi statuti prevedono tale termine di durata in quattro anni. Infatti la stessa durata avevano gli organi degli enti locali, comuni e province; ed allora, per sostenuta analogia, allo stesso modo si era previsto di provvedere e si è provveduto anche per i cosiddetti enti intermedi tra Stato ed enti locali: le regioni. Rimarco la parola « cosiddetti » perchè naturalmente la parola può essere anche discutibile.

Senonchè, successivamente, si è voluto portare per gli enti locali tale termine di durata da quattro a cinque anni, in uniformità a quanto già avveniva ed avviene per i due rami del Parlamento, in base al dettato dell'articolo 60 della Costituzione, modificato, per quanto concerne il Senato, con legge costituzionale n. 2 del 1963.

La modifica a riguardo degli enti locali si poteva effettuare ed è stata effettuata con legge ordinaria; non così è avvenuto per quanto concerneva le cinque regioni a statuto speciale, occorrendo, a tal uopo, la procedura speciale. Ed eccoci quindi al disegno di legge costituzionale in esame, che non

può non trovare, come già alla Camera dei deputati, anche il consenso della nostra Assemblea, così come già lo ha avuto da parte degli organi direttamente interessati.

Per quanto si riferisce alla regione sarda, occorre aggiungere che ciò è avvenuto mediante specifica deliberazione del suo consiglio regionale, che ha presentato al Parlamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 71 della Costituzione e dell'articolo 51 dello statuto speciale per la Sardegna, apposita proposta di legge costituzionale.

Tali premesse potrebbero sembrare pletriche rispetto alla ovvia e generale conoscenza della materia; sembrerebbero per altro utili in quanto l'attuale occasione è veramente opportuna al fine di presentare alla meditazione del Senato e del Governo talune delle discrasie che almeno qualcuno degli statuti delle regioni a statuto speciale ancora presenta e quindi la necessità di addivenire, se già non lo fosse stato, ad un esame degli stessi approfondito e coordinato sia con la Costituzione, in primo luogo, che con la legislazione dettata per l'istituzione delle nuove regioni a statuto ordinario, come ancora di ciascuno di essi con gli altri statuti speciali. E, tanto per esemplificare sulla materia, posso aggiungere in base a diretta e personale lunga esperienza di oltre un ventennio, quanto sto per dire.

Per ciò che consta — anche in base al criterio stabilito dagli articoli 56 e 57 della Costituzione per la Camera dei deputati e per il Senato — tutti i pubblici consessi, questi sono costituiti da un numero determinato, fisso e invariabile di componenti. Così invece non è (e sembra davvero inverosimile ed impossibile) per il consiglio regionale della Sardegna. Infatti l'articolo 16 dello statuto speciale così testualmente recita: « Il consiglio regionale è composto di consiglieri eletti in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale ». In conseguenza di tale disposizione sono stati previsti ed eletti nelle sei legislature dal 1949 al 1969 tanti consiglieri quanti seguono: per la prima (1949-53) in base al decreto del presidente della Repubblica 12 dicem-

bre 1948, n. 1462, 60 consiglieri; per la seconda (1953-57) a seguito di decreto del presidente della giunta regionale 18 aprile 1953 n. 9, 65 consiglieri (quindi con un aumento di 5 consiglieri); per la terza (1957-1961) con decreto del presidente della giunta regionale 12 aprile 1957, n. 11, 70 consiglieri (aumento di altri 5); per la quarta (1961-65) con decreto del presidente della giunta regionale 15 aprile 1961, n. 10, 72 consiglieri (aumento di altri due); per la quinta (1965-1969) con decreto del presidente della giunta regionale 9 aprile 1965, n. 5, 72 consiglieri; infine per la sesta (1969-1973), con decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1969, n. 21, 74 consiglieri (aumento ancora di due).

Pertanto, in appena quindici anni, si è passati dagli iniziali 60 consiglieri agli attuali 74, con un aumento di ben 14. Per una povera terra come la Sardegna, è certo una enormità e una discrasia. Parlo onestamente, senza offendere nessuno, ma con la dirittura, con la precisione e con la coscienza che ci deve imporre il senso del dovere e una visione esatta delle cose.

In conclusione, almeno per questo punto, è palese non solo la discrasia già indicata ma anche l'evidente e sicura — sia lungi da me qualsiasi intenzione men che obiettiva — inopportunità di proseguire in tal modo.

Un altro punto che è doveroso segnalare è quello, risultante da un esame comparato tra la Costituzione e lo statuto speciale per la Sardegna, dei gradi di intensità ed estensione di competenza, sia legislativa che amministrativa.

Per le regioni a statuto ordinario l'articolo 117 della Costituzione prevede ed elenca le materie in cui alle stesse regioni compete la potestà legislativa; e l'articolo 118 ne attribuisce le funzioni amministrative. Fra tali materie e funzioni sono anche l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica.

Invece, per la regione sarda — la cui autonomia, giova ricordarlo, ha carattere speciale — il relativo statuto differenzia, in diversi gradi, intensità ed estensione di competenze. L'articolo 3 comprende per la potestà legislativa, di natura impropriamente indi-

cata da taluni come primaria, ma veramente cosiddetta « esclusiva », diverse materie, fra le più interessanti per gli specifici fini di autonomia. L'articolo 4, ancora, elenca sempre nella potestà legislativa definita « concorrente » (nei riguardi dello Stato) diverse altre materie; ed è quella analoga all'articolo 117 della Costituzione. Nè l'una né l'altra disposizione (cioè nè l'articolo 3, nè l'articolo 4) comprendono — è da rilevare subito — in qualsiasi modo l'istruzione sotto qualsiasi forma.

Vi è poi l'articolo 5 — sempre riguardante la competenza legislativa, ma soltanto integrativa o complementare — che finalmente indica l'istruzione, come d'altra parte anche il lavoro, le antichità e le belle arti. E, quanto alle funzioni amministrative attribuite alla Regione, l'articolo 6 dello stesso Statuto sardo le limita alle materie degli articoli 3 e 4 e non anche a quelle dell'articolo 5 che è appunto la disposizione che comprende l'istruzione.

È così evidente che, mentre alle regioni a statuto ordinario è possibile legiferare e amministrare in materia, se non altro, di istruzione artigiana e professionale e di assistenza scolastica, ad una regione a statuto speciale, quale la regione sarda, non è consentito se non emanare disposizioni regolamentari, ma nessuna legge su detta materia, come invece è lecito e possibile per le regioni a statuto ordinario; altrettanto dicasi per quanto concerne le funzioni amministrative. Sembra ed è una enormità, ma è così: una vera ed attuale realtà allo stato insuperabile.

Ci siamo, in questi giorni, appassionati all'esame degli speciali provvedimenti meridionali. La benemerita Cassa per il Mezzogiorno ha istituito nelle diverse regioni meridionali, secondo una nuova geniale e dinamica concezione, i centri interaziendali di addestramento professionale: uno, veramente grandioso ed operante, è sorto per la Sardegna, anche con la collaborazione di chi vi parla, a Cagliari. Recentemente, a seguito di giustificate dimissioni presentate dal suo Presidente — che era stato a suo tempo nominato, come previsto, da parte degli organi della Cassa — chi parla, ciò segnalando, si è rivolto all'onorevole Mini-

stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il quale ha prontamente dato risposta nel senso che non era possibile, al momento, provvedere alla nuova nomina perché « del problema dovrà interessarsi direttamente l'Amministrazione regionale della Sardegna. E ciò in quanto, in virtù del nuovo provvedimento sul Mezzogiorno, attualmente all'esame del Senato, si sta provvedendo al trasferimento dei centri in questione alle regioni, in rapporto alle competenze previste dalla Costituzione ».

È evidente che non ho, né posso, né debbo avere alcuna intenzione di muovere rilievi all'indirizzo, in genere, che l'onorevole Ministro intende perseguire e cui si è riferito. Ma, in particolare — ed anche nel caso specifico ora segnalato — sarà impossibile da un lato alla Cassa per il Mezzogiorno dismettere la gestione del centro, e, dall'altro lato, alla regione sarda non soltanto accertare, ma soprattutto sostenere le spese di gestione di tale importante centro di addestramento che è costato, per il solo impianto, un paio di miliardi, che così tra l'altro rimarranno inutilizzati. Ecco una delle conseguenze immediate della discrasia denunciata nei riguardi dell'applicazione dello statuto sardo rispetto a quello delle altre regioni.

Potrebbe proseguirsi il discorso in materia di disciplina annonaria, di ordinamento del commercio, di interventi per le Camere di commercio ed anche per l'igiene e sanità. Per quest'ultima materia, infatti — che è tra le più importanti perché tende alla salvezza del fattore uomo — benché di competenza legislativa concorrente ed amministrativa in pieno, la regione sarda, a differenza delle altre quattro regioni a statuto speciale, non ha ancora, a distanza di oltre venti anni, ottenuto il trasferimento degli uffici sanitari provinciali mentre, a mezzo delle preannunciate leggi delegate, anche tutte le altre regioni a statuto ordinario otterranno l'attribuzione piena dei servizi relativi.

Che cosa occorre ancora aggiungere? È stato formulato e presentato da me un apposito ordine del giorno che probabilmente non è strettamente legato — lo riconosco — alla materia specifica della proroga dei consigli regionali ma che è indubbiamente le-

gato al criterio generale di necessità di modifica e di integrazione degli statuti delle regioni a statuto speciale. Non occorre spendere per tale ordine del giorno alcuna parola poichè è da ritenersi che ne è stata data con quanto esposto sufficiente illustrazione. È da augurarsi che, se accolto, possa essere attuato al più presto per il buon ordine, per il buon governo nello Stato durante il successivo svolgimento della corrente legislatura e delle prossime.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Volgger. Ne ha facoltà.

V O L G G E R . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, giorni fa abbiamo approvato l'ultimo statuto delle regioni a statuto ordinario, quello della Calabria: con questo provvedimento abbiamo fatto un altro passo importante in direzione di una riforma storica della struttura dello Stato. Il ministro Gatto, alla conferenza di Venezia del 4 maggio, disse: « Le regioni sono al centro di quel complesso movimento di riforme attualmente dibattuto in Italia, anzi sono il canale materiale attraverso il quale le riforme stesse si possono realizzare ».

In queste dichiarazioni l'onorevole Ministro ha dato una nuova ed ottima definizione delle regioni; definizione che mette nella giusta luce tutta l'importanza di questa riforma strutturale. La conclusione è quindi una sola: prima si fanno le regioni, prima si fanno le riforme. La piena entrata in funzione delle regioni sarà l'inizio di un rinnovamento della stessa Italia.

Di tutte le riforme proposte e discusse, di fatto solo quella regionale rompe definitivamente con il passato poichè fa tramontare definitivamente le vecchie strutture portanti dello Stato liberale fortemente centralizzato che in un secolo di vita sono rimaste quasi intatte salvi pochi e non essenziali rattoppi.

La riforma regionale, la più qualificata e decisiva delle riforme del centro-sinistra, non è affatto una riforma che si limiti al mero trapianto delle attribuzioni dal centro alla periferia anzi essa investe anche le re-

sidue strutture dello Stato che devono essere totalmente rinnovate nel duplice aspetto degli organi e dello stato giuridico e delle carriere del personale. Data questa importanza, le forze politiche devono dare tutto il loro impegno e contributo affinchè l'ordinamento regionale sia al più presto perfezionato. Si deve provvedere con tutta l'urgenza al passaggio di tutta la materia definita dall'articolo 117 della Costituzione alle competenze delle regioni ed è da sperare che questi lavori, nonostante le tendenze delle forze antiregionaliste intese a svuotare le regioni della loro carica autonomistica, non perdano il ritmo. Resistenze e ritardi ci sono stati e ci saranno ancora ma dobbiamo vincerli ed eliminarli con tutte le nostre forze.

In questo quadro di un regionalismo nuovo è da considerare anche il disegno di legge al nostro esame; in questo nuovo quadro le regioni a statuto speciale rappresentano delle forme anticipatrici dell'ordinamento autonomistico che viene tradotto adesso nella realtà politica del nostro Paese. Il provvedimento in esame non ha bisogno di particolari illustrazioni perché è abbastanza chiaro ed ha avuto larghi consensi nella Commissione competente del Senato.

Con questo disegno di legge si tende ad eliminare la disarmonia per la durata di tutti gli altri organi legislativi eletti e quelli delle regioni a statuto speciale. Va rilevato — ed è stato già ricordato — che da quando sono stati approvati gli statuti speciali la durata della legislatura per il Senato è stata portata da sei a cinque anni per uniformarla a quella della Camera. La durata dei consigli comunali e provinciali è stata elevata a cinque anni e questo termine è valido anche per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Nell'altro ramo del Parlamento vi erano delle perplessità di fronte al problema della applicazione della proroga anche ai consigli regionali già eletti, ma dopo i chiarimenti fatti alla Camera questi dubbi sono scomparsi o quasi e a me sembra molto opportuna la disposizione transitoria che proroga di un anno anche la durata delle assemblee, dei consigli già eletti. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arnone. Ne ha facoltà.

A R N O N E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista è favorevole a questo disegno di legge che mira ad uniformare la durata in carica degli organi legislativi delle cinque regioni ad autonomia speciale con quella degli altri organi elettori quali i due rami del Parlamento, i consigli provinciali e comunali e i consigli delle regioni a statuto ordinario. La maggior durata dovrebbe garantire una maggiore funzionalità politico-amministrativa e, come auspica anche il relatore, una più organica attuazione dei vari programmi di attività. Alla luce di questo fiducioso convincimento dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Scelba. Ne ha facoltà.

S C E L B A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di esprimere qualche dubbio sull'opportunità di questa legge. La legge si ispira ad un criterio che vorrebbe essere di giustizia per correggere — si dice — una sperequazione che esiste tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Ma la difformità sulla durata potrebbe essere giustificata proprio dalla diversità degli statuti.

È noto che le competenze delle regioni a statuto speciale non sono uguali a quelle delle regioni a statuto ordinario; basta pensare alle competenze della regione siciliana per comprendere l'enorme differenza che esiste appunto tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Quindi la diversità di contenuti e di competenze potrebbe pure giustificare la diversità di trattamento per quanto riguarda la durata delle assemblee.

Ma, a parte questa osservazione, direi di carattere pregiudiziale, esiste il problema evidenziato con l'ordine del giorno Serra. Questo ordine del giorno fa giustamente osservare che l'esperienza venticinquennale delle regioni a statuto speciale dimostra la

assurdità di alcune disposizioni e la necessità di modifiche agli statuti esistenti.

Ricordo, onorevole Presidente, perchè la abbiamo vissuta insieme, l'esperienza della regione siciliana in ordine allo scioglimento della sua Assemblea, quando era evidente la sua impossibilità di funzionare. Era necessario intervenire, ma ci trovammo in condizioni di non poter far nulla. Si può dire che è più facile sciogliere il Parlamento nazionale che non una regione a statuto speciale.

Se si dovevano modificare gli statuti regionali per quanto riguarda la durata delle assemblee, sarebbe stato opportuno procedere considerando l'insieme dei problemi. Non c'è cosa peggiore di una legislazione frammentaria, che si limita a risolvere un problema, lasciando insoluti tutti gli altri connessi, per mancanza di una visione d'insieme. È facile concedere un aumento della durata dell'assemblea regionale; ma, fatto questo, sarà molto più difficile, il giorno che il Parlamento lo volesse, modificare le disposizioni che riguardano il potere di scioglimento dell'assemblea medesima. Sarebbe quindi stato augurabile che questo provvedimento avesse considerato l'insieme delle disposizioni da revisionare.

La norma, poi, che tende ad elevare la durata delle assemblee elette, contrasta con la tendenza, che si va affermando ovunque, per un rafforzamento dello stato rappresentativo, mediante una maggiore partecipazione popolare al potere decisionale. Orbene, il modo più semplice per ottenere una maggiore partecipazione popolare allo Stato rappresentativo è quello di chiamare più frequentemente il popolo alle urne. Aumentando a cinque anni la durata delle assemblee, riduciamo il potere di partecipazione popolare e quindi la possibilità stessa di una maggiore democrazia delle istituzioni rappresentative.

Per queste considerazioni, signor Presidente, esprimo le mie riserve su questo disegno di legge. Pur sapendo che esso sarà approvato, ho voluto farle egualmente, affinchè resti agli atti del Senato anche una voce di dissenso sulla opportunità dell'iniziativa in sè e sull'inopportunità di legife-

rare introducendo una norma a favore delle assemblee e lasciando invece ferme altre norme che meritavano e meritano di essere modificate. La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D A L V I T , *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il compito del relatore è estremamente facilitato dal consenso manifestato da quasi tutte le parti verso il provvedimento che è alla nostra attenzione.

Naturalmente, in questa mia breve replica, non posso non rilevare come l'intervento del presidente Scelba abbia portato alcuni motivi di meditazione, che apprezzo, ma che non sono tuttavia tali da farmi modificare le valutazioni positive per le quali penso di poter ancora raccomandare alla Assemblea la votazione di questo disegno di legge. Due sono stati gli argomenti esposti dal collega Scelba: uno riguarda l'equivalenza della durata del consiglio regionale con le competenze delle regioni, in particolare di quelle a statuto speciale e specialmente della Sicilia. Direi proprio che la quantità e la qualità delle competenze siano a favore di una equiparazione al Parlamento e di un aumento perciò del numero degli anni di vita dell'Assemblea, in quanto i cinque anni, ormai, sono ritenuti appena sufficienti per la realizzazione di programmi impegnativi. Per quanto riguarda la partecipazione, indubbiamente l'argomento è allettante e può costituire motivo di meditazione: la principale partecipazione è costituita dalle consultazioni elettorali. Ritengo che questo sia giusto, ma penso anche che la partecipazione si possa e debba esprimere in molti altri modi nell'amministrazione quotidiana, attraverso la corresponsabilizzazione degli enti locali, delle province e dei comuni, sia delle associazioni e delle istituzioni a livello locale.

Quindi nel ringraziare in particolare il Presidente Scelba del suo intervento, ripeto tuttavia che gli argomenti esposti, seppure

ricchi di spunti da meditare, non siano tali da condurmi ad apprezzamenti meno favorevoli sul testo in discussione. Il collega Fabiani è stato favorevole, e con lui tutti gli altri: i colleghi Berthet, Naldini, Serra, Volgger, Arnone: il problema principalmente toccato è quello della Valle d'Aosta. Qui debbo essere portatore del voto espresso dalla 1^a Commissione, che ha esaminato il disegno di legge.

Vorrei osservare che ben difficilmente si potrà trovare una formula che possa accontentare nello stesso tempo tutte le regioni a statuto speciale. Ad esempio per il Trentino-Alto Adige sarebbe estremamente opportuno che l'*iter* della legge procedesse celer, in modo che ci sia una concomitanza di approvazione dei provvedimenti derivanti dal pacchetto e di questo sulla durata del consiglio regionale. Per quanto riguarda lo emendamento proposto, sono in grado di pronunciarmi fin d'ora: non posso che confermare il parere della Commissione, che lo ha già preso in esame e che ha ritenuto che la proroga non dovrebbe avere eccezioni. Il mio parere quindi non può che essere contrario.

Sull'ordine del giorno Serra, debbo dire invece che riconosco il valore e la validità non solo degli argomenti esposti, ma anche delle argomentazioni portate a voce dal collega. Ritengo che egli — come ha detto — abbia voluto cogliere questa occasione per esporre all'Assemblea alcuni motivi di studio e di esame per quanto riguarda la vita delle regioni. È chiaro che l'approvazione degli Statuti delle regioni a statuto ordinario ha reso più evidenti taluni discrasie e taluni motivi di perplessità negli statuti speciali approvati nell'ormai lontano 1948, e che quindi hanno già parecchi anni di esperienza e, se così possiamo dire, di usura.

Quindi gli argomenti esposti nell'ordine del giorno mi trovano consenziente nel merito. Personalmente sono d'accordo e mi rimetto al Governo per la parte di invito allo stesso rivolta. Mi permetterei di consigliare un'accettazione a titolo di raccomandazione di questo ordine del giorno, anche perchè la materia, ripeto, non è strettamente collegata al testo che stiamo discutendo. Conclu-

dendo, ripeto che con questo disegno di legge si sana una situazione di disarmonia della durata in carica degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, con riferimento soprattutto alle regioni a statuto ordinario. Quindi anche con riferimento agli argomenti esposti nella relazione, mi permetto di chiedere nuovamente al Senato la approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'intendimento che ha indotto il Governo a proporre il presente disegno di legge costituzionale è quello stesso che presiedette a suo tempo, come è noto, alla modifica dell'articolo 60 della Costituzione che riduceva a cinque anni la durata in carica di questo ramo del Parlamento. Vi è stato un orientamento analogo in tema di elezioni comunali e provinciali, nel senso, in questo caso, di elevare la durata in carica dei rispettivi consigli. Così hanno del resto dispinto nell'ambito delle rispettive competenze, la Sicilia con legge regionale dell'ottobre 1964 ed il Trentino-Alto Adige con legge dell'agosto 1967.

Gli argomenti portati dal Governo sono stati, mi pare, ripresi e sviluppati dal relatore che ringrazio e dagli intervenuti nel dibattito di cui ho apprezzato il profondo convincimento e il contributo sempre ricco e costruttivo all'andamento della discussione. Da un lato è stata posta in evidenza la maggiore funzionalità che ne deriva per i consigli regionali delle regioni a statuto speciale sotto il profilo della realizzazione di un organico programma legislativo e amministrativo e dall'altro lato si è detto che con la modifica introdotta viene gradualmente coordinata la elezione dei vari organi rappresentativi ed armonizzato il sistema generale della rappresentanza politica nel nostro Paese.

È in considerazione di ciò che il Governo non solo ha presentato ma raccomanda per l'approvazione integrale il presente provve-

dimento, che, con il voto odierno, compirebbe, per così dire, il suo primo giro di boa in attesa della seconda lettura resa necessaria dal carattere costituzionale del provvedimento.

È principalmente per questo che il Governo si sente imbarazzato a recepire le osservazioni che il senatore Berthet, con il suo consueto realismo, ha prospettato a proposito della durata del consiglio regionale di quella regione che, se ho ben compreso, egli vorrebbe estrapolare dal provvedimento in esame almeno per quanto riguarda il consiglio in carica. So bene — e lo abbiamo inteso tutti in questo dibattito — che il senatore Berthet non è solo nel sostenere questa tesi; c'è un voto, alle sue spalle, del consiglio regionale valdostano e ci sono stati anche in questa Aula autorevolissimi pronunciamenti evidentemente espressivi di larghi orientamenti popolari. C'è soprattutto la considerazione politica che in seno al consiglio valdostano si sono determinati schieramenti e nuove formazioni politiche sulle cui connotazioni non posso permettermi di esprimere giudizi in questa sede e da questo banco, ma che hanno in qualche modo alterato il quadro politico emerso dalle ultime consultazioni elettorali regionali: sono sorte, in altri termini, nuove forze, sulle quali è naturale che si abbia un sollecito e consapevole giudizio popolare, come lealmente anche i protagonisti di talune di queste svolte hanno ammesso convalidando, con il proprio voto, l'intendimento del consiglio regionale valdostano. A queste considerazioni si aggiunge il motivo di opportunità che è stato recato in questa Aula, mi pare, dal senatore Naldini che ci ha richiamato alla complessità, anzi più esattamente alla macchinosità della consultazione elettorale che in Val d'Aosta nel 1973 vedrebbe coincidere il voto regionale con quello politico della Camera e del Senato che, come è noto, in quella Regione si esprime mediante il sistema uninominale senza ballottaggio.

Il Governo non disconosce certo la validità di questi argomenti, ma deve ricordare che il provvedimento obbedisce ad una logica generale armonizzatrice e coordinatrice che non consentirebbe eccezioni e an-

cora che l'*iter* costituzionale del provvedimento, data la sua natura, dovrebbe riprendere *ab imis fundamentis* se in un punto solo, correlato ad una sola regione, esso dovesse essere modificato. I tempi hanno una loro scadenza inesorabile, ed è difficile pensare — ma è una valutazione che lascio ovviamente al Parlamento — che un disegno di legge costituzionale possa ultimare in tempo utile, cioè rispetto alle prossime consultazioni regionali, l'*iter* della doppia lettura.

Non avrei pertanto altre osservazioni da fare, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, se questo dibattito, che è stato, pur nella sua brevità, certamente istruttivo e stimolante, non si fosse arricchito della personale ed autorevolissima partecipazione del presidente Scelba che ha posto un problema di fondo; un problema che sta indubbiamente a monte del disegno di legge. Con la sua usuale, e da tutti riconosciuta, capacità di sintesi e di penetrazione, il senatore Scelba ha individuato subito i due argomenti sui quali qualche perplessità non nego si possa avere e rispetto ai quali anche il relatore senatore Dalvit ha espresso la propria preoccupazione, pur dando una determinata risposta con la quale anche il Governo concorda.

Da un lato il presidente Scelba ha posto il problema che il senatore Serra aveva enunciato per somme linee e che è tradotto in un apposito ordine del giorno, ponendo sostanzialmente il quesito se sia opportuno, dal momento che si pone un problema che riguarda il funzionamento delle regioni a statuto speciale, affrontare il tema della durata dell'assemblea senza affrontarne altri più complessi e impegnativi. Dall'altro lato — un aspetto al quale mi sento anche personalmente più sensibile e più interessato — il presidente Scelba ha posto il problema della opportunità di dare spazio, nella valutazione di questo provvedimento che riguarda la durata in carica di organi elettivi, ad una domanda, che lo stesso senatore Scelba, dall'alto della sua esperienza, recentemente corroborata anche da un riscontro europeo che è certamente di grandissimo interesse per tutti noi, sente emergere

non solo nel nostro Paese ma vorrei dire in tutto il quadro europeo: una domanda di partecipazione più intensa che vorrei indicare come il dato dominante di una certa posizione soprattutto giovanile ed in particolare come il dato illuminante e qualificante di quel complesso fenomeno, certo ancora ben lungi dall'aver esaurito i propri contenuti, che chiamiamo la contestazione. La contestazione giovanile è stata appunto, ed è tuttora, un'espressione di volontà partecipazionistica che noi dobbiamo valutare, al di là di altri aspetti aberranti ed inaccettabili, come una volontà di maggiore inserimento nel vivo delle strutture di uno stato democratico perchè il pilotaggio della democrazia e del sistema rappresentativo sia garantito da un ricambio più frequente e quindi da più frequenti consultazioni.

Ma il senatore Scelba perdonerà il rappresentante del Governo se questi è costretto a ribadire le scarne argomentazioni che si è permesso dianzi di illustrare, raccomandando al Parlamento l'approvazione di questo provvedimento.

È certo infatti che noi non daremmo un panorama esauriente dei problemi che vive e — diciamo pure — che soffre oggi una democrazia, almeno nel senso tradizionale, parlamentare ed europea, se non ponessimo a fianco e a fronte di questa indubbia domanda di partecipazione popolare anche l'altra esigenza che credo non possa non suscitare, soprattutto nel pensiero del senatore Scelba perchè è inserita nella logica del suo magistero politico — del quale io sono personalmente un ammiratore — l'altra domanda, che è quella invece della stabilità della democrazia. La forza dell'Esecutivo e quindi la ragionevole durata degli istituti rappresentativi ai quali l'Esecutivo deve rispondere, sono strettamente legate.

Quindi il quadro è indubbiamente complesso e composito. Ed io ringrazio il Senato di avere offerto anche al rappresentante del Governo la possibilità di esprimere una propria opinione, che è poi quella stessa che ha indotto il Governo — con il proposito proprio di sottolineare l'importanza di un momento in cui la instabilità degli esecutivi rappresenta dei dati più drammatici

della moderna democrazia — a presentare anche questo provvedimento. Grazie.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Serra. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Il Senato,

in sede di discussione generale del disegno di legge costituzionale n. 1735, relativo a: « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia »;

confermando la validità di tale iniziativa legislativa, tendente per dette regioni, all'armonizzazione col sistema generale degli organi rappresentativi nazionali e locali;

poichè gli statuti e le altre norme di attuazione, eccetera delle predette cinque regioni ad autonomia speciale risalgono a periodo iniziale della nuova concezione dello stato regionale delineata dalla Costituzione della Repubblica, mentre — ad oltre vent'anni di distanza e rispetto alla legislazione sulla materia via via formatasi soprattutto in rapporto all'istituzione delle regioni a statuto ordinario — appare opportuno procedere ad un esame di raffronto, al fine di stabilire, anche alla luce dell'esperienza maturata in dette cinque regioni a statuto speciale, le eventuali necessità e possibilità di revisioni, modifiche ed integrazioni (già in parte espresse e delineate nella presente discussione generale);

invita il Governo:

a far procedere — da parte dei competenti organi esistenti ed anche, occorrendo, con l'apporto di temporanee apposite commissioni speciali — ad un riesame delle norme relative alle cinque regioni a statuto speciale, al fine di formulare, d'intesa con le medesime, e tenuto conto del carattere speciale della loro autonomia, proposte di

modifiche ed integrazioni, da tradursi in appositi disegni di legge, anche a carattere costituzionale, proposte che tendono a conseguire l'armonizzazione e coordinamento delle stesse norme statutarie, di attuazione, eccetera, con quelle emanate ovvero emanande per le regioni a statuto ordinario ed, in genere, nel quadro dell'ordinamento regionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

A R N O N E , Segretario:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

P R E S I D E N T E . Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

A R N O N E , Segretario:

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

(È approvato).

Art. 4.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

P R E S I D E N T E . Su tale articolo è stato presentato un emendamento sospessivo da parte del senatore Berthet e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sopprimere le parole: «della Valle d'Aosta».

4.1 BERTHET, SERRA, MURMURA, VARGALDO, COPPO, BERLANDA, RICCI, POZZAR

P R E S I D E N T E . Tale emendamento è già stato illustrato e su di esso hanno espresso il loro parere la Commissione ed il Governo.

D A L V I T , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D A L V I T , *relatore.* Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sulla natura dell'articolo 4. Infatti esso, di carattere generale, recita: «Finchè non sia riunita la nuova Assemblea Regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti consigli regionali».

Secondo me questo è un articolo che ha carattere normativo generale e che supplisce ad una carenza dei vari statuti. L'emendamento presentato all'articolo 4 dovrebbe essere presentato semmai, a mio modesto

giudizio, all'articolo 8, che è quello che fissa che le disposizioni di proroga contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano ai Consigli «in carica al momento di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

P R E S I D E N T E . Senatore Dalvit, le faccio osservare che in precedenza, nell'esprimere il proprio parere, nè lei come relatore nè il rappresentante del Governo hanno sollevato obiezioni sulla collocazione dell'emendamento 4.1, che peraltro non mi convinceva affatto, ma io non debbo entrare nel merito.

Quindi chiedo al senatore Berthet se accetta la richiesta dell'onorevole relatore di rinviare l'emendamento all'articolo 8.

B E R T H E T . Se vogliamo rinviarlo all'articolo 8, rinviamolo pure a tale articolo.

P R E S I D E N T E . Mi lascia molto perplesso questa ambivalenza di emendamenti e di collocazione. Lei deve scegliere, non «se vogliamo». Lei che presenta quell'emendamento deve sapere dove serve e deve indicare dove lo vuole. Altrimenti qui...

B E R T H E T . Può servire a tutti e due...

P R E S I D E N T E . Come a tutti e due?

B E R T H E T . All'articolo 4 e all'articolo 8, in quanto è stato collocato proprio in funzione delle elezioni...

P R E S I D E N T E . Debbo ancora una volta protestare contro questo sistema di approntare le leggi, poco serio e poco dignitoso per un'assemblea parlamentare!

B E R T H E T . Le chiedo scusa, presidente, ma...

P R E S I D E N T E . Non deve chiedere scusa a me, la deve chiedere all'Assemblea...

B E R T H E T. Ho presentato l'emendamento all'articolo 4 proprio perchè vedo l'intralcio a questo articolo. L'eccezione è stata sollevata dal relatore...

P R E S I D E N T E . Sospendo allora brevemente la discussione sul disegno di legge costituzionale onde consentire alla Commissione ed al Governo di esprimere definitivamente e chiaramente il loro parere sulla collocazione dell'emendamento 4. 1.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno id legge:

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e delle aziende elettriche private ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Palazzeschi. Ne ha facoltà.

P A L A Z Z E S C H I . Brevemente, signor Presidente, il problema del riordino dei miglioramenti economici e normativi in favore dei dipendenti e dei pensionati dell'Enel e delle aziende elettriche private, iscritti al fondo speciale di previdenza, si protrae da molto tempo. Per questo motivo credo oramai non sia più il caso di attardarsi in lunghi discorsi per non aggiungere altra perdita di tempo.

D'altra parte siamo arrivati all'attuale testo di disegno di legge dopo lunghe trattative tra i sindacati dei lavoratori, i rappresentanti delle aziende elettriche dell'Enel e private e il Governo, trattative che portarono ad un accordo sindacale in data 7 novembre 1969, tradotto finalmente in un disegno di legge dopo lunghe pressioni da parte della categoria, tanto è che il 22 dicembre 1970 la categoria fece addirittura uno sciopero. Finalmente il Governo pre-

sentò un disegno di legge (d'iniziativa del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero del tesoro); quel disegno di legge recepiva in gran parte le clausole della trattativa, fissate così nell'accordo avvenuto in sede ministeriale il 7 novembre 1969.

L'attuale testo, che è ora sottoposto alla nostra approvazione, è stato lungamente discusso nella decima Commissione del Senato e dopo un attento lavoro la Commissione è riuscita — a mio avviso — a renderlo fedele all'accordo citato con soddisfazione di tutte le parti, dei lavoratori in servizio, dei pensionati e delle stesse aziende elettriche private e dell'Enel. Mi pare, del resto, giusto affermare che la relazione che accompagna il disegno di legge del collega senatore Accili, bene illustri questa vicenda e bene puntualizzi il modo con cui siamo arrivati finalmente a stendere questo testo. Voglio esprimere il mio accordo anche per gli emendamenti presentati qui in Assemblea dal senatore Pozzar — così si abbreviano i tempi — che avevamo già previsto in Commissione. Si tratta di emendamenti che non riguardano la sostanza del provvedimento, ne migliorano la forma e rendono più comprensibile la legge.

Per tutte le ragioni esposte ora brevemente dichiaro a nome del Gruppo comunista di votare a favore del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A C C I L I , relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, nella sostanza mi rimetto alla relazione scritta. In particolare dovrei soltanto aggiungere che lo sforzo compiuto in Commissione riflette soprattutto l'obiettivo di conciliare in un testo — che è quello del disegno di legge n. 1116 presentato dal Governo e rielaborato in Commissione — il contenuto dell'accordo sindacale 7 novembre 1969 e quanto era stato stabilito dalla legge n. 153 in ordine all'assicurazione generale obbligatoria.

Evidentemente, dato questo sforzo, la Commissione è stata impegnata in un lavoro meditato, responsabile e serio. Infatti in sede di Commissione non è stato sempre facile tener presente quanto stabilito dalla legge n. 153 e quanto era stato convenuto dai sindacati e dall'Enel in un accordo che poi era stato anche recepito e fatto proprio dal Governo. Non è stato facile, in sostanza, fare in modo che questi punti di vista risultassero coincidenti. Di qui l'impegno della stessa Commissione che, in via preliminare, si era impegnata — e ne aveva chiesto la dovuta autorizzazione al Presidente del Senato — a risolvere tutto in sede deliberante. In seguito, durante la discussione, sono nati dei contrasti: questa la ragione di fondo per la remissione del provvedimento all'Assemblea.

Riprendendo le fila del discorso, è stato possibile successivamente trovare un accordo. Quindi nella nuova formulazione è contenuto sia il testo governativo che quello elaborato dalla Commissione. Ritengo, in sostanza, che tutti i problemi sollevati dalla legge n. 153 e dall'accordo del 7 novembre 1969 siano stati risolti in questo disegno di legge n. 1616.

L'Assemblea, pertanto, si deve oggi pronunciare su questo nuovo testo, per l'elaborazione del quale la Commissione ritiene di aver fatto un lavoro utile. Non rimane ora che passare all'esame approfondito dei singoli articoli per chiudere questa pagina che interessa da vicino non soltanto coloro che si trovano attualmente in servizio presso l'Enel, ma anche coloro che sono pensionati da tempo.

Per questi ultimi devo spendere una parola poichè a loro favore il disegno di legge in esame realizza un notevole passo avanti. Era necessario tener presente una condizione che si era andata creando in passato. Infatti, dato che le trattative andavano a rilento o venivano talvolta condotte con stanchezza, non era stato possibile portare certi livelli di pensionamento a quelli che erano stati raggiunti da coloro che erano arrivati alla pensione in tempi più recenti. Con gli emendamenti apportati in Commissione questo problema è stato ri-

solto tenendo presente che coloro che erano arrivati al pensionamento in epoca lontana erano quelli che più soffrivano della condizione di sperequazione che si era venuta a creare tra le due categorie di pensionati: quelli che erano andati in pensione anni addietro e quelli che hanno raggiunto la pensione recentemente. Specialmente per coloro che erano arrivati al pensionamento prima del primo gennaio 1968.

Oggi, invece, riportando a certi livelli che sono poi i livelli contenuti nell'articolo 13 certe nuove disposizioni è stato possibile ristabilire un equilibrio che è alla base di tutto quanto questo disegno di legge. Quindi, per quanto concerne anche coloro i quali sono in pensione, sono stati raggiunti questi limiti che sono fondamentali perché questa categoria ritrovi serenità. Ripeto, si trattava di raggiungere un obiettivo di fondo per il quale la categoria era stata anche a suo tempo mobilitata ed era scesa in sciopero; e quest'obiettivo di fondo è stato raggiunto appunto elaborando questo disegno di legge che pone la parola fine sia ad un accordo sindacale sia anche ai risultati più avanzati che erano stati raggiunti in forza della legge numero 153 sulla pensione generale obbligatoria.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

T O R O S , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, io mi associo alle considerazioni che sono state fatte dal relatore. La storia di questo provvedimento loro la conoscono e penso anche che siano a conoscenza del motivo che portò il Governo alla presentazione del suo testo modificando sotto un certo aspetto l'accordo che era stato raggiunto tra le organizzazioni sindacali e l'ente. Quell'impostazione era stata presa per fare, se così si può dire, un doveroso collegamento con l'impostazione generale e precisamente con la legge n. 153. Ma tenendo conto delle caratteristiche del settore, della caratteristica soprattutto del

fondo sostitutivo, delle considerazioni che sono state fatte in sede di Commissione, degli emendamenti cui si è riferito adesso il relatore, il Governo è indotto a rimettersi all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 1.

(*Sistema di finanziamento e riserva del Fondo*)

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

A decorrere dal 1º gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

(È approvato).

Art. 2.

(*Retribuzione contributiva*)

Sono assoggettati a contributo in favore del Fondo gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

(È approvato).

Art. 3.

(*Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo*)

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31

dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza o dalla data dell'inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo può far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera *a*) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:

a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum*, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo e su altri articoli successivi da parte del senatore Pozzar sono stati presentati alcuni emendamenti, che rispondono tutti ad una visione organica. Si dia lettura degli emendamenti.

A R N O N E , Segretario:

Art. 3.

Al secondo comma, sostituire le parole: « l'esercizio della facoltà di cui » con le altre: « avvalersi di quanto previsto ».

3. 1

Art. 5.

Sostituire l'ultima parte dell'articolo, dalla lettera e) alla fine, con la seguente:

« *e)* ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte è dovuta a causa di servizio;

f) ad una indennità *una tantum*, qualora l'iscritto lasci il servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad una indennità *una tantum* in caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito per almeno un anno senza aver raggiunto il limite minimo di contribuzione di cui alla precedente lettera *e*).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore ai sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore ai sei mesi.

Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio ».

5. 1

Art. 7.

Al quinto comma, sostituire la parola: « sopravvenuta » con l'altra: « insorta ».

7. 1

Art. 8.

Al primo comma, sostituire le parole: « disimpegnare i suoi obblighi professionali »

con le altre: « svolgere la sua attività professionale ».

8. 1

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'Istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità a mezzo di medici di sua fiducia ».

8. 2

Al quarto comma, sopprimere la parola: « ugualmente ».

8. 3

Sostituire i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono con i seguenti:

« La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico è nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio è atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguitamento delle finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio spetta al Comitato amministratore del Fondo, il quale può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo.

Le contestazioni o i ricorsi di cui ai precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

8. 4

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata al momento del decesso.

Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa ».

9. 1

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali.

Dalla predetta indennità deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione ob-

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del cinquanta per cento dell'indennità; l'eventuale differenza è a carico del Fondo ».

15. 1

Art. 19.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e sempreché da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo ».

19. 1

P O Z Z A R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O Z Z A R . Signor Presidente, poichè unico è il significato delle proposte da me avanzate tramite gli emendamenti che portano la mia firma, li illustrerò tutti insieme. Devo subito dichiarare che trattasi di emendamenti esclusivamente di carattere formale. La sostanza del disegno di legge non viene minimamente intaccata. Le norme, le regole, le disposizioni restano invariate. La 10^a Commissione, per mancanza di tempo e soprattutto a causa del rinvio del disegno di legge in Aula, non ha potuto o non ha voluto apportare quelle correzioni formali che pure erano, da tutti credo, ritenute necessarie per adeguare il testo ad esigenze di chiarezza e di uniformità di linguaggio con riferimento soprattutto alle leggi fin qui votate in tema di previdenza sociale. Questo lavoro poteva

anche essere compiuto in sede di coordinamento, ma visto e considerato che le modifiche da proporre erano numerose, si è pensato più opportuno ricorrere a emendamenti precisi, anche per evitare ingiusti ma sempre possibili sospetti di trasformazione del testo. I colleghi tutti, io credo, si renderanno facilmente conto del limite assolutamente formale degli emendamenti proposti. Non li illustrerò in maniera particolareggiata considerato appunto questo carattere formalistico. Ovviamente qui non si tratta di scrivere un testo stilisticamente pregevole ma di scrivere e di approvare un testo corretto, uniforme, comprensibile. Mi limiterò quindi a qualche esempio. All'articolo 3, il testo da emendare dice: « Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2 ». Sembra più corretto scrivere: « avvalersi di quanto previsto », eccetera.

All'articolo 5, penultimo comma, per specificare gli arrotondamenti per un anno o meno di un anno di pensione si ricorre, nel testo, ad una dizione piuttosto contorta e di difficile comprensione. Infatti il testo dice: « la frazione dell'ultimo anno di contribuzione si arrotonda ad un anno intero e precisamente per eccesso se la contribuzione stessa sia pari o superiore a sei mesi, per difetto se sia inferiore ». Sembra di più facile lettura dire invece: « la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore ai sei mesi, e valutata invece nella misura d'un anno se pari o superiore ai sei mesi ».

All'articolo 8, primo comma, si parla di: « disimpegnare i suoi obblighi professionali ». Anche qui sembra opportuno sostituire questa frase con la seguente: « svolgere la sua attività professionale ». Al terzo comma il testo governativo riproposto dalla Commissione (il rilievo quindi va fatto anche ai presentatori) dice: « L'Istituto può disporre dell'accertamento... »; normalmente si dice che l'istituto dispone « l'accertamento ». Sempre all'articolo 8 — vado avanti rapidamente citando solo pochi esempi — si dice al penultimo comma del testo: « A questo fine, il comitato può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico, costituito nella composizione prevista... »; è molto più semplice scrivere: « collegio medico previsto al quin-

to comma del presente articolo », senza fare questo riferimento ridondante e contorto.

Altrettanto dicasi per l'articolo 9 dove, all'ultimo comma, si dice che i superstiti devono essere a carico del pensionato « al momento del decesso ». È più esatto dire: « all'epoca del decesso ».

L'articolo 15 inizia dicendo: « Nel caso in cui l'iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti... ». Sembra più corretto anche in questo caso scrivere, come si usa in testi del genere: « In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno... ».

Così dicasi per il secondo comma dell'articolo 19 che forse costituisce la parte più contorta e più tormentata del testo originario. Si dice ad esempio: « I cessati dal servizio... ». Sembra più corretto dire: « I lavoratori che hanno lasciato il servizio... ». Inoltre si fa riferimento ad una « legge medesima » che poi è la legge che noi andiamo ad approvare.

Concludendo, ripeto che si tratta soltanto di emendamenti di carattere formale che dovrebbero permettere di avere un testo più chiaro, più corretto e di più facile interpretazione. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A C C I L I , relatore. Sono favorevole a tutti gli emendamenti.

T O R O S , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con il relatore ed è quindi favorevole agli emendamenti che sono stati presentati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pozzar. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4.

A R N O N E , Segretario:

Art. 4.

(*Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonché i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonché con imprese elettriche private.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

A R N O N E , Segretario:

Art. 5.

(*Prestazioni del Fondo*)

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

e) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, ovvero qualunque anzianità contributiva se la morte sia dovuta a causa di servizio;

f) ad un'indennità una volta tanto, quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad un'indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto, dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato sotto la precedente lettera e).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il rispettivo computo, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione si arrotonda ad un anno intero e precisamente per eccesso se la contribuzione stessa sia pari o superiore ai sei mesi, per difetto se sia inferiore.

Al fine del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pozzar è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'ultima parte dell'articolo dalla lettera e) alla fine, con la seguente:

« e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia con-

tribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte è dovuta a causa di servizio;

f) ad una indennità *una tantum*, qualora l'iscritto lasci il servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad una indennità *una tantum* in caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito per almeno un anno senza aver raggiunto il limite minimo di contribuzione di cui alla precedente lettera e).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore ai sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore ai sei mesi.

Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio ».

5. 1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

A R N O N E , Segretario:

Art. 6.

(Pensione per i lavoratori in miniera)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

A R N O N E , Segretario:

Art. 7.

(Pensione diretta - Criteri di calcolo)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

In caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianità contributiva, non potrà essere inferiore

alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso d'invalidità non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidità sia sopravvenuta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.

L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantaquintunesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantaquintunesimo, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione è sospesa. Essa è ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivaluta-

zioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pozzar è stato presentato un emendamento. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al quinto comma sostituire la parola: « sopravvenuta » con l'altra: « insorta ».

7.1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 8.

A R N O N E , Segretario:

Art. 8.

(Invalidità ordinaria - Invalidità o morte per causa di servizio)

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tal fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre dell'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidità e può ugualmente con-

testare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo scelto di comune accordo a cura dei due, o, in caso di disaccordo, dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

In tali casi l'accertamento del collegio ha carattere di atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con le finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio è di competenza del comitato amministratore del Fondo. A questo fine, il comitato può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico, costituito nella composizione prevista al comma quinto del presente articolo.

Ogni contestazione o ricorso di cui ai precedenti commi, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle norme per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in tema di ricorsi ad essa relativi.

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura degli emendamenti presentati dal senatore Pozzar all'articolo 8.

A R N O N E , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « disimpegnare i suoi obblighi professionali » con le altre: « svolgere la sua attività professionale ».

8.1

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

« L'Istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità a mezzo di medici di sua fiducia ».

8.2

Al quarto comma sopprimere la parola: « ugualmente ».

8.3

Sostituire i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono con i seguenti:

« La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico è nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio è atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguitamento delle finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio spetta al Comitato amministratore del Fondo, il quale può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo.

Le contestazioni o i ricorsi di cui ai precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

8.4

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Pozzar. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pozzar. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pozzar. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Pozzar. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

A R N O N E , Segretario:

Art. 9.

(*Pensione ai superstiti*)

In caso di morte di pensionato o di iscritto al Fondo, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal comma seguente, le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne i requisiti richiesti per l'acquisizione, la sospensione e la perdita del diritto a pensione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote della pensione loro spettante da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata fino al momento del decesso.

Qualora non vi siano né il coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza anche di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle superstiti permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, e che siano da considerarsi a carico in quanto il pensionato o l'iscritto, al momento del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pozzar è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, la norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata al momento del decesso.

Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa ».

9.1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento sostitutivo dell'articolo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

A R N O N E , Segretario:

Art. 10.

(*Pensioni minime*)

L'ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia non può essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non può essere inferiore a lire 390 mila annue.

In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non può essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

(È approvato).

Art. 11.

(*Adeguamento delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla

data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del Comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

(È approvato).

Art. 12.

(Indennità una tantum)

L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad un'indennità *una tantum* pari ai venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta al Fondo

che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purchè questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo.

In ogni caso, la detrazione non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria è posta a carico del Fondo.

L'indennità prevista dal presente articolo non è dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 13.

(Riliquidazione delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956 è integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con rivalutazione ulteriore degli importi così ottenu-

ti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonché nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 1962, è applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1º agosto 1956 ed il 1º luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1º gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base anche alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.

(È approvato).

Art. 14.

(Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

(È approvato).

Art. 15.

(Indennità una tantum ai superstiti)

Nel caso in cui l'iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra loro in parti uguali.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pozzar è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali.

Dalla predetta indennità deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del cinquanta per cento dell'indennità; l'eventuale differenza è a carico del Fondo ».

15. 1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento sostitutivo dell'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

A R N O N E , Segretario:

Art. 16.

(*Tredicesima rata di pensione*)

A decorrere dal 1^o gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

(È approvato).

Art. 17.

(*Trattamenti di pensione dei dirigenti*)

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retr

buzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

(È approvato).

Art. 18.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati:

a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

(*Decorrenza delle norme*)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1^o gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 o relativi superstiti, senza aver maturato il diritto a pensione possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la applicazione delle norme contenute in quest'ultima qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e semprechè da tale applica-

zione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

L'esercizio di detta facoltà comporta:

a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;

b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum* — maggiorato degli interessi legali — che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera *a*), e quinto comma dell'articolo 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscono di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposta ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E. Da parte del senatore Pozzar è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro

superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e sempreché da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo ».

19. 1

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ripresa della discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia » (1735) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge costituzionale: « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia », già approvato dalla Camera dei deputati, discussione che era stata sospesa per dar modo di trovare la giusta collocazione dell'emendamento 4. 1 del senatore Berthet e di altri senatori, i quali hanno ritirato l'emendamento proposto all'articolo 4 e ne hanno presentato un altro al-

l'articolo 8. Si dia lettura di questo nuovo emendamento.

A R N O N E , *Segretario:*

Aggiungere il seguente comma:

« In deroga al disposto del comma precedente, per la regione Valle d'Aosta il consiglio regionale in carica, eletto nell'aprile 1968, verrà rinnovato alla scadenza del quadriennio ».

8. 1 BERTHET, SERRA, MURMURA, VARGALDO, COPPO, BERLANDA, RICCI, POZZAR

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

D A L V I T , *relatore.* Mantengo le riserve fatte precedentemente sull'emendamento 4. 1.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anch'io mantengo le riserve espresse.

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura dell'articolo 4.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 4.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari ».

(È approvato).

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca ».

(È approvato).

Art. 7.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso ».

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo 8.1, del senatore Berthet e di altri senatori, di cui è già stata data lettura. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge costituzionale nel suo complesso.

C I F A R E L L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **C I F A R E L L I.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho domandato la parola per annunciare il mio voto contrario a que-

sto disegno di legge. Ho fatto uno sforzo, peraltro non riuscito per cause indipendenti dalla mia volontà, per cercare di introdurre nel testo la mia proposta di modifica dell'articolo 8 tendente a contrastare la proroga automatica delle assemblee regionali esistenti. Non aggiungerò altri argomenti a quanto già è stato detto, soprattutto perchè sono convinto che la opportunità politica è male interpretata allorchè si prorogano assemblee che erano state create in un certo momento e con una certa previsione di durata. Nè mi si dica che l'articolo 4, che risponde al criterio della *prorogatio*, viene a chiudere una falla negli ordinamenti regionali perchè il principio della *prorogatio* di un'assemblea, finchè l'altra non entra in vigore, è nella Costituzione ed è nel nostro ordinamento positivo. In sostanza quindi in questo modo vengono prorogati, per un anno ciascuno, i vari organi rappresentativi regionali esistenti: questo i miei amici lo ritengono politicamente inopportuno.

Tali considerazioni però forse ci avrebbero portato semplicemente ad un voto di astensione se con il voto contrario invece non avessi voluto manifestare proprio un dissenso radicale su questo problema. Non ho avuto il piacere di ascoltare il collega senatore Scelba, ma dalla replica dell'onorevole Sottosegretario mi pare di aver capito che il senatore Scelba ha posto lo stesso problema. Comunque, a prescindere dalle opinioni manifestate dagli altri, è mia ferma convinzione che sia un sistema molto discutibile quello che stiamo portando avanti con una serie di misure per cui tutti i corpi elettori devono essere eletti nello stesso tempo e debbono avere la stessa durata. Ci riempiamo la bocca di pluralismo, di adeguamento alle articolazioni, alle autonomie e poi al momento opportuno perseguiamo in sostanza una prussianizzazione nel nostro Paese. Avevamo già una differenza nella durata tra i due organi elettori, tra la Camera e il Senato e l'abbiamo eliminata; avevamo, in sede amministrativa, periodi più brevi per i vari organi rappresentativi ed abbiamo eliminato questa differenza; adesso facciamo lo stesso con gli altri organi regionali.

A questo punto — e concludo — vorrei prospettare alcune preoccupazioni. Anzitutto questa norma, come altre nello stesso senso, dimostra una sostanziale insofferenza per le procedure della vita democratica per la quale votare è fisiologico. Quando ci decideremo a provvedere al finanziamento pubblico dei partiti e non ci sarà più l'angoscia delle spese con tutto quello che a tale problema è connesso, avremo acquisito il concetto fondamentale che chiamare il popolo a votare non è niente di traumatizzante per cui non sarà più necessario, come avviene oggi, chiudere le scuole, mobilitare le forze dell'ordine pubblico, ingenerare angoscia e noia immensa in coloro che agiscono. Quando avremo raggiunto questo obiettivo allora avremo creato uno Stato veramente articolato, uno Stato nel quale diversa è la durata delle varie assemblee rappresentative.

Un'altra considerazione riguarda il fatto che noi consideriamo un inconveniente la diversità dei tempi di durata. Io invece ritengo che si debba ricorrere anche ad altri criteri. Ad esempio in America si ammette il principio che qualora un determinato corpo rappresentativo entri in crisi, tale crisi possa verificarsi solo nella metà del periodo qualora i contrasti siano sorti nella prima metà e solo alla fine del mandato quando la crisi sia sorta nella seconda metà. La soluzione invece prospettata nella proposta di legge al nostro esame non risolve questi problemi ed in sostanza intacca i principi di autonomia, di poliformità, di democrazia articolata che invece credo siano quelli che la Costituzione riconosce e che debbono rispondere al migliore sviluppo della libertà nel nostro Paese. Queste sono le ragioni del dissenso che esprimo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge costituzionale nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Votazione del testo unificato dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (22), di iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), di iniziativa del senatore Pellicanò e di altri senatori; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), di iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "la Biennale" di Venezia » (576), di iniziativa del senatore Caron e di altri senatori (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del testo unificato dei disegni di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albarello, Naldini, Filippa, Massiale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo "la Biennale di Venezia" », di iniziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

Il testo unificato di questi disegni di legge, per il quale è stata autorizzata la relazione orale, è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del testo unificato con sole dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E Z A N, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo fare una premessa metodologica. L'ultimo comma dell'articolo 40 del nuovo Regolamento prescrive che il parere della Commissione finanze e tesoro espresso sulla parte finanziaria dei disegni di legge sui quali la Commissione di merito riferisce all'Assemblea venga stampato in allegato alla relazione scritta. Sul testo unificato dei disegni di legge ora in discussione, dato il brevissimo spazio di tempo intercorso tra la conclusione della redazione in Commissione e il dibattito odierno in Aula, è stata autorizzata la presentazione della relazione orale. La norma ricordata non può pertanto avere letterale applicazione. Ritengo tuttavia mio dovere rispettarne lo spirito premettendo alla mia esposizione illustrativa la testuale comunicazione del parere formulato dalla Commissione finanze e tesoro in data 30 giugno 1971 in ordine al testo unificato dei disegni di legge: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il testo unificato dei disegni di legge predisposto dalla Commissione di merito, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza. Il presidente Martinelli ».

Onorevoli colleghi, credo che, pur inserito in mezzo a rilevanti problemi che inquie-

tano la classe politica, il disegno di legge unificato che ci accingiamo a votare abbia diritto ad una particolare attenzione da parte del Parlamento e della pubblica opinione. Esso, mentre conferisce un nuovo volto ad una istituzione culturale di sì lontane ed alte tradizioni come la Biennale di Venezia, di fatto propone un modo nuovo di organizzare la cultura in Italia ed è destinato a mettere in moto un processo che toccherà presto o tardi le altre maggiori istituzioni artistiche e culturali.

Non abbiamo certamente la pretesa di proporre questo disegno di legge a modello, ma è indubbio che la lunga collegiale elaborazione da cui è nato, il carattere di sperimentazione che esso sottintende pur nella rigida articolazione hanno aperto un discorso che non si concluderà né col nostro voto né col voto che speriamo rapido dell'altro ramo del Parlamento.

L'esigenza di un nuovo ordinamento della Biennale di Venezia è affiorata più volte in Parlamento per iniziativa di diverse parti politiche, a cominciare dalla terza legislatura, esattamente 12 anni or sono. Nella quarta legislatura l'*iter* giunse sino ad un passo dalla conclusione: ma sbaglieremmo se dicesimo che questo disegno di legge è la naturale, per quanto tardiva, prosecuzione di quei tentativi.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue D E Z A N, relatore*). L'anno 1968 è stato uno spartiacque che conferisce al presente disegno di legge un significato originale. Fino al 1968 prevaleva il concetto della continuità; dopo il 1968 prevalse il concetto del cambiamento. Nell'estate e nell'autunno del 1968 artisti, studenti, scrittori e popolani veneziani contestarono la Biennale, ne sottolinearono l'irrimediabile decadenza, ne denunciarono le angustie classiciste e le contaminazioni mercantili. Nella contestazione si infiltrò anche, come sempre accade, la speculazione politica, ma

essa fu al suo nascere un'esplosione autentica, una pubblica testimonianza della fine dell'antica aristocratica Biennale nata nel 1895 e successivamente ampliata nelle sue iniziative, senza mutamenti istituzionali, nel 1932 e nel 1934.

Con tempestività e realismo, il comune di Venezia si ripromise di individuare i motivi ed i fini positivi del movimento di contestazione organizzando nel novembre del 1968 un pubblico convegno. La relazione del professor Mario De Biasi, assessore alla pubblica istruzione e belle arti, diede su-

bito la misura della consapevolezza cui era giunta la classe dirigente veneziana. Essa sottolineava la necessità di adeguare lo statuto della biennale al nuovo clima democratico e culturale del dopoguerra, rompendo la vecchia dimensione burocratica e garantendo condizioni di autonomia e di controllo dal basso della gestione dell'ente.

Il professor De Biasi nell'intento, come egli disse testualmente « non di distruggere le esperienze passate ma di ripensare la Biennale in termini nuovi », indicava tra i fini principali della rinnovata istituzione, oltre alle rassegne tradizionali, la promozione di attività di sperimentazione e di ricerca e l'organizzazione di canali nazionali e internazionali di diffusione delle opere liberi da pressioni commerciali.

Il convegno si svolse sulla falsariga della relazione introduttiva. Altre iniziative si succedettero senza mai discostarsi sostanzialmente da quella impostazione. Quanto accadeva a Venezia e il movimento di idee che andava maturando trovarono pronta eco in Parlamento. Toccò al Senato, dove tra il 28 giugno del 1968 e il 24 marzo del 1969 vennero presentati quattro disegni di legge, assumere l'iniziativa di ripensare in termini nuovi, come chiedeva il professore De Biasi, la Biennale.

L'*iter* che ci ha portati alle dichiarazioni di voto finali di oggi ha avuto inizio nella Commissione pubblica istruzione il 7 maggio 1969. Dei quattro disegni di legge sottoposti all'esame dei commissari, due apparivano largamente coincidenti (il n. 22, Codignola ed altri, e il n. 576, Caron ed altri). Gli stessi proponenti tuttavia sottolinearono la necessità di rivederli in relazione alle nuove indicazioni emerse dai convegni di Venezia.

Il terzo progetto, Pellicanò ed altri, accoglieva le sollecitazioni più drastiche della contestazione e delineava iniziative ed organismi direttivi largamente controllati da associazioni di categoria, le quali per il loro alto numero solo arbitrariamente, a mio giudizio, potevano venire limitate.

Il quarto progetto, Gianquinto ed altri, si rifiutava di indicare le nuove strutture dell'ente e chiedeva un congruo periodo di

sperimentazione durante il quale assemblee di base, sotto il provvisorio patrocinio del comune di Venezia, avrebbero formulato le richieste innovative.

« Una disinvolta fuga in avanti » definiva tale impostazione il collega Limoni, in quel momento relatore; « una sostanziale fuga del Parlamento dalle sue responsabilità politiche » la giudicò il collega Codignola. A distanza di tempo è ora possibile dire che il progetto Gianquinto era anche per i proponenti soltanto un *ballon d'essai*, una testimonianza piuttosto astratta che doveva inevitabilmente cadere di fronte a considerazioni più realistiche e al dovere del Parlamento di configurare nel modo più sollecito il nuovo ordinamento dell'ente.

La partecipazione attiva del collega Gianquinto alla Sottocommissione che, conclusa la discussione generale, venne costituita con l'adesione di tutti i Gruppi comprova — io credo — il mio giudizio. Il lavoro della Sottocommissione, inceppato dalla fitta concomitante attività legislativa, procedette nei primi mesi abbastanza speditamente, talché nel luglio del 1970 la nuova stesura appariva quasi integralmente delineata.

La priorità assoluta data successivamente agli impegni per la riforma universitaria e l'attesa del pronunciamento del Governo sul finanziamento della rinnovata istituzione giustificano il lungo ritardo con cui il disegno di legge viene presentato al voto conclusivo del Senato. Devo dare atto dello spirito di costruttiva collaborazione offerto da tutti i partecipanti al lavoro della Sottocommissione: il presidente Russo e i senatori Antonicelli, Codignola, Dinaro, Ferroni, Gianquinto, Pellicanò, Premoli e Spigaroli.

Si deve a questo spirito se, pur nella naturale dialettica delle opinioni e nella inevitabile divergenza su alcune soluzioni, i problemi aperti dalla crisi della Biennale sono stati seriamente approfonditi e la Commissione ha potuto rapidamente approvare, con poche variazioni rispetto al testo della Sottocommissione, la definitiva redazione del disegno di legge. Pur seguendo la falsariga dei progetti Caron-Codignola non sono mai stati trascurati i suggerimenti che provenivano dagli altri disegni di legge collegati,

dai loro proponenti nonchè da tutti gli altri interlocutori. Così che, indipendentemente dal voto che ciascun Gruppo dichiarerà oggi soprattutto sulla base della propria collocazione politica, è possibile dire obiettivamente che il disegno di legge rispecchia con saggezza e con coraggio, oltre che il solidaire impegno della maggioranza, la diffusa volontà di rinnovamento presente in questa Assemblea.

Ha giovato certamente al lavoro dei commissari della pubblica istruzione la nuova fase sperimentale cui è approdata la Biennale dopo la polemica contestazione del 1968: la ricerca di un colloquio più ampio con il mondo della cultura e con le forze sociali di base, il ripudio di ogni speculazione mercantile, l'effettiva apertura delle iniziative artistiche e culturali alla partecipazione popolare, la fine della gara ambigua e qualche volta immorale dei premi. Pur nei limiti ristretti dei loro poteri i commissari che si sono succeduti in questi anni, hanno validamente contribuito a modificare l'immagine tradizionale della Biennale; è questo il fatto nuovo di cui anche la contestazione, afflosciatasi rapidamente dopo le prime prove di volontà innovatrice, ha tenuto conto.

Sarebbe ingiusto dare peso polemico eccessivo alle contraddizioni e alle incertezze che permangono nell'attuale gestione provvisoria o al fallimento di talune iniziative. I responsabili della Biennale operano in un clima di transizione, di vacanza statutaria che per sua natura è il più propizio agli errori di impostazione e di prospettiva. I responsabili della Biennale non hanno mai tacito le difficoltà ed i limiti nei quali si muovono e già questo li fa diversi, positivamente diversi, dalla falsa sicurezza di parerchi loro predecessori. Essi hanno seguito con ansiosa attenzione il nostro lavoro così come noi abbiamo seguito, e dove era possibile appoggiato, le loro sperimentazioni.

Anche per questo ritengo di poter assicurare che questo disegno di legge unificato non nasce dal limbo del Parlamento ma si incarna concretamente nel travaglio di chi opera giorno per giorno all'interno della Biennale, per mantenere all'ente il signifi-

cato internazionale che esso ha avuto sin dalle sue origini.

Quali sono le linee ispiratrici del provvedimento che ci accingiamo a votare? Per quanto riguarda la struttura del nuovo ente abbiamo dato particolare risalto alla sua autonomia, evitando che dall'esterno venissero controlli di merito e non solo — come è giusto — di legittimità. Siamo consapevoli che c'è un margine di rischio in questa impostazione, ma è un rischio che va affrontato ogni qualvolta vogliamo salvaguardare l'indipendenza della cultura la quale è anche, entro certi limiti, libertà di sbagliare.

Per quanto riguarda le funzioni dell'ente accanto a quelli tradizionali (informazione e documentazione), abbiamo dato rilievo particolare ad una terza, cioè la promozione dell'arte e della ricerca critica. Riteniamo che la Biennale, per l'amplissimo arco di interessi artistici e culturali che espri me, non possa limitarsi ad informare o a documentare ma debba promuovere cultura, essere l'occasione e l'ambiente idoneo per svelare ed agevolare vocazioni artistiche e attitudini alla ricerca, soprattutto con riferimento ai giovani. Senza questo sforzo continuo di stimolare interessi nuovi e partecipazioni attive, la Biennale rischierebbe di mantenere inalterato il vecchio volto aristocratico che isolava l'arte in una torre d'avorio aperta a pochi iniziati e considerava suo compito esclusivo far conoscere ciò che accade nel mondo.

Gli articoli 1 e 2 precisano oltre al carattere internazionale questi compiti specifici dell'ente. L'aspetto più innovatore è contenuto nelle lettere *c* e *d*) dell'articolo 2. L'articolo 6 specifica i mezzi finanziari con cui l'ente fa fronte ai suoi compiti istituzionali. Ad esso si ricollega l'articolo 32 che fissa in 1000 milioni il contributo annuo dello Stato: una cifra certamente cospicua che testimonia la sensibilità del Governo per la funzione insostituibile della Biennale, nonchè il positivo riconoscimento dei nuovi compiti che questo disegno di legge le attribuisce.

Gli articoli successivi dal 7 al 15 configurano gli organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio sindacale. Sono gli articoli dove più traspare lo sforzo

di assicurare all'ente autonomia di programma e di azione. Nel consiglio direttivo il Governo è presente soltanto nella persona designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Un ulteriore allargamento della partecipazione del Governo, come è nella tradizione e negli statuti di altri enti culturali, avrebbe ridimensionato alquanto il valore che abbiamo voluto attribuire all'autonomia dell'ente. La partecipazione, molto più numerosa e certamente determinante degli enti locali, con rispetto dei diritti delle minoranze, vuole significare riconoscimento per l'origine e la radice veneta dell'ente. Non vi è contraddizione tra la proclamata internazionalità dell'ente e la prevalenza di rappresentanti locali. Come Thomas Eliot scrisse in un famoso appunto sulla definizione della cultura, l'autenticità dell'arte e della cultura è garantita soprattutto dall'*humus* ambientale da cui sorgono, cioè da concrete e ben delimitate esperienze, non da astratte e disimpegnate generalizzazioni. Il consiglio direttivo si compone di quindici membri, di cui cinque cooptati. Abbiamo convinto, non senza accese discussioni, che la cooptazione avvenga dopo l'elezione del presidente. L'elezione del presidente, infatti, è un atto eminentemente politico che compete a coloro che, per quanto scelti tra personalità della cultura e dell'arte (tranne il sindaco di Venezia che è membro di diritto), sono designati da organi politici. I cinque membri cooptati sono scelti in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate all'attività della Biennale. A giudizio del relatore la loro presenza non è strettamente politica ma, come è stato richiesto dalla contestazione del 1968, intende garantire la partecipazione delle associazioni, con pienezza di dignità e di voto, alla definizione del programma e alla sua realizzazione.

GIANQUINTO. Sono consiglieri di serie B.

DEZAN, *relatore.* No, senatore Gianquinto, lei sa che abbiamo discusso a lungo

questo tema, Personalmente sostengo, poichè ne sono intimamente convinto, la tesi che ho esposto.

PRESIDENTE. Le sorti della Biennale non dipenderanno di sicuro da ciò.

GIANQUINTO. Sono consiglieri con poteri limitati.

DEZAN, *relatore.* Io faccio una distinzione: ci sono consiglieri con pienezza di potere politico. Ora, a mio giudizio e ovviamente di coloro che hanno approvato questo articolo, il potere che conferiamo ai membri cooptati non è di natura strettamente politica: il potere che loro riconosciamo è quello di partecipare alle decisioni che il consiglio direttivo deve prendere in ordine alla programmazione e all'organizzazione dell'attività dell'Ente. Del resto questo è quanto era stato chiesto dalle associazioni professionali. So benissimo che su questo punto permangono differenze di valutazione assolutamente legittime che gli interlocutori di oggi porranno certamente in evidenza. Se per le ragioni anzidette il consiglio direttivo appare sganciato da una interferenza eccessiva — e, ripeto, a mio giudizio non opportuna in questo caso — del Governo, il collegio sindacale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è invece largamente controllato dai rappresentanti del Ministero. Il Presidente del collegio sindacale è il membro designato dal Ministero del tesoro e la maggioranza del collegio sindacale è rappresentata dai membri designati dal Governo: a tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del testo tutto ciò appare ovvio e naturale. Se l'Esecutivo deve rimanere in ombra nella fase più direttamente programmatica della Biennale, poichè l'Esecutiva concorre in modo primario al finanziamento e al sostegno dell'ente, è giusto che la presenza dell'Esecutivo venga garantita nel modo migliore nel collegio sindacale.

Del resto ogni garanzia per quanto riguarda il controllo dell'attività dell'Ente è offerta dal disegno di legge negli articoli

che sono stati fra i più discussi e meditati: l'articolo 14 che specifica i motivi che possono condurre allo scioglimento dell'Ente, in seguito ad accertate gravi irregolarità amministrative; in modo particolare gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 si preoccupano di garantire che l'attività della Biennale non venga distorta o non soggiaccia a interessate speculazioni. Voglio in particolare ricordare lasciando il resto alla lettura diretta dei colleghi, il secondo e il terzo comma dell'articolo 25. Il secondo comma dell'articolo 25 così recita: « Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo ». Ciò significa che, per lo meno nell'arco dei quattro anni, i conti devono tornare, non possono essere trasferiti i conti in sospeso ad altre gestioni. In un articolo precedente c'è una norma cautelativa nel senso che il passivo che risultasse dopo il primo anno di gestione viene prelevato l'anno dopo dal contributo diretto dello Stato. Il che dovrebbe evitare le tentazioni facili in cui i gestori della futura Biennale potrebbero, anche per imprevidenza, cadere. Sono norme severe che garantiscono da ogni prevaricazione. Accanto al collegio sindacale, le garanzie di controllo di legittimità vengono ulteriormente fissate all'articolo 28 e così descritte: « La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione. Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio ».

Per quanto riguarda il potere di intervento della Presidenza del Consiglio, già ho sottolineato che esso ha particolare rilievo in caso di accertate irregolarità amministrative; in ogni caso alla conclusione dell'articolo 27 si precisa che « la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri enti che controllano la Biennale di Venezia possono, dopo aver ricevuto il bilancio consuntivo, fare osservazioni al consiglio direttivo della

Biennale ». Limitiamo la partecipazione del Governo e degli enti esclusivamente a queste osservazioni: se essa fosse più ampia sarebbe una partecipazione di merito, cioè di tipo politico, limitativa dell'autonomia; riteniamo peraltro che l'attribuire la facoltà di fare osservazioni valga a stabilire tra i gestori futuri della Biennale e il Governo un rapporto di collaborazione che indubbiamente sarà proficuo per l'attività dell'ente stesso.

G I A N Q U I N T O . Ma quello è un diritto che spetta a chiunque.

D E Z A N , relatore. Sì, certamente. Abbiamo precisato che la Presidenza del Consiglio può inoltrare osservazioni. Già ho detto e ho spiegato le ragioni per cui la maggioranza della Commissione ha ritenuto non opportuna la presenza diretta nel consiglio direttivo dell'ente di una rappresentanza troppo numerosa del Governo; d'altra parte abbiamo convenuto che garantire al Governo che è il maggiore organo finanziatore, oltre al controllo di legittimità, attraverso la presenza maggioritaria nel collegio sindacale, anche la possibilità di fare osservazioni sul bilancio consuntivo dell'ente non può assolutamente compromettere la proclamata e da noi vivacemente sostenuta autonomia dell'Ente.

Intendo ora fare un accenno all'eventuale disavanzo della gestione provvisoria dell'attuale Biennale. Abbiamo convenuto, all'articolo 25, terzo comma, che l'eventuale disavanzo dell'attuale gestione provvisoria venga ripartito nei quattro bilanci successivi all'approvazione della legge. Posso comunicare che il bilancio accertato attualmente è intorno ai 400 milioni. Pertanto la ripartizione in quattro bilanci, se la legge potrà essere operante fra pochi mesi, inciderà in modo ridottissimo sulla futura attività dell'Ente.

Per quanto riguarda il personale, prevediamo che sia tutto inserito in pianta organica, fatta eccezione per il segretario generale e per i direttori i quali hanno rapporti di lavoro a termine. I direttori di settore si valgono di commissioni di esperti nominate dal consiglio direttivo per ciascun settore nel

numero massimo di cinque. A queste commissioni di esperti possono partecipare anche stranieri nella misura massima di due membri su cinque per assicurare, com'è giusto, la presenza maggioritaria degli italiani. L'aver fatto esplicito riferimento alla presenza di stranieri nelle commissioni di esperti non solo sottolinea ancora una volta il carattere internazionale e non municipale dell'ente, ma intende anche garantire validissime presenze culturali; gli esperti stranieri che saranno chiamati riusciranno a conferire alla Biennale non soltanto un lustro di facciata, ma anche un contributo notevolissimo di esperienza che sarà di grande giovamento per la vita dell'ente.

A conclusione di questa rapida introduzione che ha voluto sottolineare soprattutto le linee portanti del provvedimento, affermo che il disegno di legge non soltanto è degno della fiducia del Senato, ma, per il suo carattere profondamente innovatore, è in grado di garantire all'istituzione della Biennale una dimensione nuova immune dalle chiusure e dal carattere accentratore del vecchio statuto nato in un clima politico refrattario a quella larga partecipazione popolare alle fonti della cultura che noi sosteniamo.

Così configurato, credo che l'ente anche per la sua funzione permanente assicurata dall'articolo 1, possa svolgere in modo assai più adeguato di ieri i suoi compiti di organo diffusore e promotore delle iniziative artistiche e culturali in Italia.

Già ho detto che, pur senza proporsi a modello, questo statuto metterà in moto un processo che interesserà altri enti culturali. Nessuno ha ragione di temere questo processo, anche se esso comporterà profonde revisioni nel nostro modo di concepire il rapporto tra cultura e società. Ritengo che tutti insieme, Governo e Parlamento, siamo interessati affinché questo processo continui: esso è certamente destinato a collocare in una posizione sempre più dignitosa il nostro Paese tra le nazioni più civili del mondo. (*Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo la relazione chiara e precisa del senatore De Zan, posso limitarmi ad alcune brevissime considerazioni, anche perché condivido sostanzialmente le argomentazioni e l'analisi che il relatore ha testé fatto.

Questo provvedimento, che giunge finalmente a conclusione in quest'Aula e che ci auguriamo possa essere rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, emerge da un'ampia ed aperta discussione parlamentare che ha finito con l'investire la politica culturale stessa del Paese. Nel corso di tale discussione è stata più volte riaffermata un'esigenza di autonomia culturale dell'ente in contrapposizione a strutture superate, centralistiche o burocratizzanti, così come l'onorevole relatore ha affermato. È stato anche ribadito il tema della sperimentazione che indubbiamente ha portato utili stimoli e spunti e che è stato occasione di indubbi risultati fertili e positivi.

A me pare di dover sottolineare che nella proposta conclusiva che giunge per l'approvazione all'Assemblea vi sono alcuni elementi di novità, come ha già illustrato il relatore, particolarmente validi e interessanti soprattutto per quanto riguarda l'agevolazione data a forme di partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale; questo mi pare il nocciolo della novità che si introduce con questa legge. Inoltre altrettanto fondamentale mi pare lo scopo di offrire documentazioni a livello internazionale circa le forme di espressione artistica, promuovendo a tal fine la discussione e la ricerca.

Sono dunque chiare le finalità modernamente culturali che il nuovo ente è chiamato a perseguire, come è altrettanto chiara la struttura organizzativa ispirata a fondamentali principi democratici e di autonomia. È molto rilevante infatti la partecipazione degli enti locali all'amministrazione dell'ente, e posso condividere l'espressione usata dal relatore che essa non è in contraddizione col carattere internazionale dell'ente. È vero che la cultura è come una pianta e può e deve avere le chiome a carattere universale, svettanti in orizzonti più vasti, ma le radici le

ha poi in un certo *humus* particolare; ciò non è quindi incoerente con questa ispirazione universale.

Così pure i criteri di gestione sono improntati a chiarezza e a democraticità. Un altro elemento che mi pare di dover sottolineare è il notevole aumento del contributo finanziario che lo Stato fornisce, portando complessivamente la spesa ad un miliardo. Certo, di fronte a questo aumento di partecipazione del Governo c'è una diminuzione della presenza del Governo; ciò rientra in questo principio di una autonomia che però da questo punto di vista è autonomia essenzialmente nei confronti del Governo; lo è certo di meno nei confronti degli enti locali.

Signor Presidente, non è per esprimere contrarietà a questa impostazione ma solo per avanzare qualche perplessità che resti in vista di riflessioni di più ampia portata che insieme dovremo fare, che sottolineo questo aspetto; non ai fini del controllo, perché da questo punto di vista quanto ci ha spiegato poco fa il senatore De Zan circa il sistema degli articoli 25, 36, eccetera, circa la presenza nel collegio dei revisori dei conti, garantisce abbastanza le esigenze che si dovrebbero garantire. Ma è dal punto di vista della necessità di un coordinamento della politica culturale che indubbiamente si pone — e questo disegno di legge lo porrà come stimolo ad una riflessione di più vasta portata — il problema del collegamento tra una politica che il Governo deve pure fare, o dove promuovere e coordinare, della cultura e l'attività di tutti gli enti autonomi.

Probabilmente ricordando qualcosa che ho avuto già l'occasione e l'onore di dire al Senato quando abbiamo avuto di recente un dibattito sui temi culturali, credo che anche questa considerazione spinge obiettivamente verso la soluzione di una nuova organizzazione, di una nuova autorità. Ho parlato di nuovo ministero, che può essere anche uno dei vecchi ministeri con le competenze modificate, che coordini la politica della cultura sia dal punto di vista statico, della tutela di certi beni, di un certo patrimonio, sia dal punto di vista dinamico, di una certa azione culturale. Ed è in quella sede che bi-

sognerà pur affrontare questo problema di un coordinamento; certo qui andiamo a fare un provvedimento di carattere eccezionale perché — ce lo ha spiegato l'onorevole relatore — è del tutto eccezionale questa riduzione al minimo della presenza del Governo attraverso l'unico rappresentante della Presidenza del Consiglio. Ma faccio questo rilievo solo per coerenza con alcune riflessioni che il Governo ha già avuto occasione di fare in Commissione e per sottolineare non tanto una perplessità quanto un'esigenza che in un'altra sede di più vasta portata bisognerà pure decidersi ad affrontare.

Detto questo, non ho altro da aggiungere se non confermare il sostanziale assenso del Governo, con queste riflessioni, al provvedimento in discussione. Grazie.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, come ho già ricordato, l'Assemblea dovrà limitarsi alla votazione finale del testo unificato con sole dichiarazioni di voto, per le quali vale la limitazione di tempo prevista dall'articolo 109 del Regolamento.

Il primo iscritto a parlare per dichiarazione di voto è il senatore Antonicelli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, finalmente siamo arrivati alla presentazione di un disegno di legge che, per un certo lato, può ricordare l'*iter* del disegno di legge per la riforma universitaria. Per entrambi sono stati necessari due anni, e la spinta di una contestazione. È il destino, vorrei dire, è il dramma di molti disegni di legge. Naturalmente questo stato di cose non agevola una chiara, una determinata, una matura meditazione sul tema; tuttavia, come la riforma universitaria, anche questa dello statuto della Biennale di Venezia ha i suoi limiti e le sue novità; anche questa nuova proposta di legge, come la riforma universitaria, poggia su un fondamento culturale del tutto nuovo. Questo fondamento nuovo — lo ha già detto il senatore De Zan e lo ha ripetuto l'onorevole Ministro — consiste nel fatto che la Biennale, nata un tempo con il carattere di esposizione, di mostra, di rassegna, ha

assunto oggi un carattere promozionale, cioè di attivizzazione della cultura. Direi anzi che alla base di questo rinnovamento c'è il sogno ambizioso di fare di Venezia forse il più grande centro culturale nazionale, e in parte internazionale, anche per il carattere continuativo e permanente, e non più stagionale, delle sue manifestazioni.

Come si dovrebbe concretare questo grande piano di lavoro? Il nuovo statuto lo dice: con la promozione di iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione, alla ricerca. Parallelamente sono concesse, ed anzi promosse, le possibili realizzazioni di nuove forme di produzione artistica. So che abbiamo discusso molto su tale punto in Commissione: cosa sono queste nuove realizzazioni, queste nuove sperimentazioni? Ebbene io credo che siano alcune delle iniziative fondamentali. Noi non conosciamo da ora che cosa possono promuovere nel campo dell'arte le nuove generazioni, i nuovi ceti sociali. Ebbene, lo statuto della Biennale apre questa possibilità di realizzare proposte fuori, per così dire, dei canoni tradizionali dell'espressione artistica, della ricerca culturale.

L'altra importante, anzi sostanziale novità dello statuto è la democratizzazione dell'ente. Questi aspetti di democraticità non sono davvero pochi, né irrilevanti. Per esempio, la stessa destinazione delle attività della Biennale: quando si parla di partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale dell'ente, dobbiamo immaginare un nuovo tipo di società a cui l'ente indirizza la sua azione; cosicché non sono democratiche soltanto le strutture, l'organizzazione, le finalità, ma democratica è anche la destinazione della Biennale. Della democrazia vera e propria nelle strutture noi possiamo elencare rapidamente gli esempi. Sono escluse le designazioni ministeriali, che prima regolavano tutto, dando all'organizzazione della Biennale un carattere burocratico-politico. Se guardate lo statuto fascista del 1938, vedrete che si trattava di designazioni tutte di origine ministeriale. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). C'erano tanti ministeri presenti; e naturalmente sappiamo benissimo chi è che comandava tutti e su tutto. Nel nuovo statuto la presenza governativa,

dell'Esecutivo, c'è una volta sola attraverso un suo membro designato; credo che sia superflua anche quella volta, ma è pur sempre una grandiosa riduzione. In luogo dei rappresentanti dei ministri, abbiamo naturale supporto di questo nuovo tipo di struttura culturale, i rappresentanti della cultura e dell'arte, anche se espressi attraverso organi amministrativi, attraverso cioè gli enti locali. Con l'aggiunta di 5 membri cooptati abbiamo un supplemento di rappresentanza delle forze culturali, delle associazioni più rappresentative.

Come appare chiaramente dalla lettura dei 40 articoli della legge, il controllo dello Stato è soltanto un controllo di legittimità sugli atti amministrativi. Mi pare che abbiamo lavorato abbastanza in profondità, direi con un certo accanimento di attenzione, ad evitare, salvo il sospetto di qualche possibile espediente, ogni intervento dello Stato. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

Un altro carattere di democraticità è dato dal fatto che il consiglio direttivo è tutto eletto, non è più imposto dall'alto; e c'è finalmente, come era necessario, la rappresentanza degli enti locali. Che cosa sono gli enti locali? Sono le rappresentanze delle forze organizzate, differenziatamente politiche e ideologiche: sono fatti salvi i diritti della minoranza. E anche il presidente della Biennale è elettivo: viene eletto nel seno del consiglio.

C'è un'altra cosa da rilevare, importante dal punto di vista culturale: il consiglio direttivo ha corresponsabilità globale e collegiale di tutto il programma della Biennale. Cioè tutti insieme promuovono e controllano tutto il programma.

Ci sono poi — ne abbiamo già fatto cenno — le iniziative concesse a persone, gruppi, enti, associazioni, istituzioni: cioè è permesso a gruppi, enti, persone, istituzioni di fare proposte che, esaminate, possono essere accolte e anzi aiutate a realizzarsi.

Altro carattere di democraticità è costituito dal fatto che le riunioni del consiglio direttivo sono pubbliche, cioè ad alcune di esse, relative alla discussione del programma, può essere presente il pubblico, oltre a una seduta pubblica annuale che è stabilita

statutariamente (il disegno di legge dice: « almeno una volta all'anno »).

È poi stabilita la pubblicità dei verbali delle adunanze; e pubblica è la relazione amministrativa del collegio sindacale. Infine c'è un'altra cosa a mio giudizio importante, cioè il collegamento con il pubblico anche attraverso il suo accesso agli strumenti culturali della Biennale (biblioteca, fototeca, discoteca, eccetera). Dunque sono riscontrabili nel nuovo statuto non pochi punti avanzati di cultura e di democrazia. Per questa parte potremmo anche dirci favorevoli al presente disegno di legge. Senonchè vi sono altri punti che ci obbligano a dichiarare l'astensione dal voto.

Quali sono i nostri punti di dissenso da questo statuto? Una critica mi sembra che sia da fare anzitutto alla superficialità con la quale si affronta il tema dell'attività permanente, continuativa della Biennale. È chiaro che uno statuto non può che limitarsi ad alcune affermazioni e indicazioni; ma non si può tacere il pericolo di un vuoto, di una scarsa chiarezza per la mancanza di precisioni che erano necessarie. Lasciamo pure al consiglio dell'ente la discrezionalità opportuna nel proporre e regolare la sua attività, ma a noi sembra che si dovesse stabilire in quali modi e misure si potrebbe realizzare il carattere di continuità attiva, il funzionamento a tempo pieno dell'ente. Speriamo che la Commissione della Camera dei deputati apporti alcune correzioni. Tra l'altro, rivedendo nuovamente il testo in questi giorni, mi sono accorto della necessità di alcune correzioni. Si tratta di un'opera ancora più attenta di coordinamento, di alcuni ritocchi in parte formali, in parte sostanziali, che andrebbero fatti.

Come è poco chiarito il carattere di permanenza e di continuità, così poco chiare sono le garanzie per l'attività promozionale e la presenza delle proposte singole. È vero che i singoli possono proporre, però la decisione è lasciata con troppa assoluzza al consiglio direttivo.

Quella che mi pare la carenza maggiore — e non mi sembra di fare della demagogia per questo — è che le masse lavoratrici sono in parte rappresentate attraverso i mem-

bri eletti dai vari enti locali, ma come tali, cioè come rappresentanti dei lavoratori sono assenti. Ora se è vero che le masse lavoratrici, come abbiamo detto per la riforma universitaria, sono le protagoniste della cultura, sono quelle che ne fruiscono e quelle che la chiedono, qual'è il motivo per tenerle lontane dalla organizzazione della Biennale? Sarebbe stato necessario invece immetterle più profondamente nella responsabilità della gestione.

Debbo poi indicare un pericolo: è vero che le giurie sono presenti ancora in questo disegno di legge con il limitativo carattere di eventualità, ma sappiamo che cosa sono le giurie, sappiamo che abbiamo combattuto contro di esse e che contro di esse hanno combattuto i giovani contestatori, e temo fortemente che il solo fatto di non averle abolite tassativamente conceda che si ripresentino man mano più agguerrite, e ciò riporti quasi fatalmente le manifestazioni della Biennale a quell'indirizzo mercantile che la contestazione ha violentemente negato.

Per quanto riguarda l'articolo che parla del divieto ai minori di diciotto anni di assistere ad alcuni film mi dichiaro d'accordo sul principio già esposto in Commissione dal senatore Gianquinto che trattandosi di manifestazioni d'arte non dovrebbe esservi nessun divieto perché non dovrebbe supporsi alcuna pericolosità. Però la Commissione ed io stesso ci siamo resi perfettamente conto dell'opportunità della eventualità di un divieto. Penso a particolari conturbanti di violenza in certi film. Dovrei tuttavia fare osservare che, se siamo propensi anche in Italia a riconoscere il diritto di voto al diciottesimo anno di età, si deve concedere che la maturità non si tocchi in un solo giorno, al compimento dei diciotto anni, ma sia un'evoluzione della coscienza, dell'intelligenza e della psiche iniziata qualche tempo prima. Avrei preferito che il divieto fosse fatto ai minori non dei diciotto, ma dei sedici anni.

Non sono poi assolutamente d'accordo sulla cooptazione fatta su liste indicate invece di designazioni dirette da parte delle associazioni professionalistiche e sindacali. Non a torto l'amico Gianquinto dimostrava che i membri cooptati sono membri di secondo

piano. E perchè debbano essere cooptati i diretti e più responsabili e interessati rappresentanti della cultura non riesco a comprenderlo. E non avendo neanche il diritto di partecipare all'elezione del presidente, non sono dunque membri a minor diritto degli altri?

Avevo già detto che mi sembra superflua la presenza di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; quale significato può avere la sua unica presenza? Lascio intendere a voi, onorevoli colleghi. Così mi pare molto curioso che sia affermato il diritto della Presidenza del Consiglio e degli enti locali di fare osservazioni sul conto consuntivo senza determinare il valore reale di tali osservazioni. Che se ne farà? Ci sarà o meno l'obbligo di tenerne conto? E con quali effetti? Lo Statuto non ne parla. Si tratta allora di un semplice *flatus vocis*, di interventi inascoltati, o qualcosa di simile.

Vi sono molti rappresentanti di diverse categorie e di diversi interessi e servizi diversi; osservo che mancano i membri di una sezione permanente di studi e ricerche. A mio parere tale sezione permanente sarebbe necessaria, per collaborare, appunto con la propria esperienza continua, all'elaborazione di quella che dovrà essere la politica culturale dell'ente e tenere i collegamenti, come è stato detto da qualcuno, con i comitati interessati al decentramento delle iniziative promosse dalla Biennale.

Ma il dissenso mio e del Gruppo della sinistra indipendente concerne in modo particolare il problema dei direttori delle sezioni. Molto curiosamente — osservo di passaggio — è nominata una commissione di esperti nell'articolo 18 e poi un altro paio di esperti nell'articolo 19. Perchè siano differenti non lo so; e se all'articolo 19 si è solo voluto dire che il Consiglio direttivo può ricorrere a suoi particolari esperti, a me sembra che sia superfluo dirlo in un articolo di legge. Ma veniamo al nodo della questione: è grave che i direttori di sezione siano nominati d'autorità dal direttivo, senza essere scelti attraverso concorsi pubblici per titoli, o almeno essere eletti nell'ambito delle commissioni degli esperti, le quali, a loro volta, come è stato giustamente proposto, dovreb-

bero essere nominate di concerto con le organizzazioni degli autori, degli artisti e del pubblico. Bisogna riconoscere che tali interventi di autorità ledono l'autonomia e la democraticità di tutto l'ente.

Per questi motivi, che ho dovuto esporre il più sinteticamente possibile avandomi il Presidente richiamato al rispetto dell'orario stabilito dal Regolamento, se anche per una parte devo riconoscere, come dobbiamo certamente fare tutti, che vi sono in questo statuto delle importanti novità, degne di essere accresciute e migliorate dall'altra Camera, per questi motivi di dissenso, a mio avviso abbastanza profondi, devo dichiarare nuovamente a nome del mio Gruppo di astenermi dal voto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Spigaroli. Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, costituisce motivo di particolare compiacimento per il Gruppo democristiano cristiano il fatto che finalmente il provvedimento relativo allo statuto della Biennale di Venezia venga oggi esaminato in Assemblea dopo il lungo *iter*, che ha punti di partenza assai lontani, come è pure motivo di soddisfazione il fatto che il provvedimento stesso trovi la sua sanzione definitiva qui in Senato nei limiti di tempo entro i quali il nostro Gruppo e gli altri Gruppi di maggioranza, con sforzo concorde, negli ultimi mesi si sono proposti di ottenerne l'approvazione.

Il Gruppo democristiano è grato alla Presidenza del Senato per la comprensione dimostrata nei confronti di questo problema, così importante per la vita culturale del nostro Paese, accogliendo la richiesta di procedura con relazione orale formulata dalla stessa Commissione. Desidera inoltre esprimere la sua gratitudine ed il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal collega De Zan (di cui abbiamo udito testè l'ampia, spicua e meditata relazione) che in qualità di relatore ha svolto un ruolo di primaria importanza nell'elaborazione da parte dell'ap-

posito sottocomitato del testo unificato sottoposto prima a quella della Commissione e ora alla nostra decisione.

Mi si lasci esprimere anche sentimenti di viva gratitudine nei confronti del presidente della 6^a Commissione senatore Russo, per la delicata e sapiente opera di tessitura con la quale, con appassionato impegno, ha saputo condurre felicemente in porto il dibattito in Commissione. Della necessità di procedere al riordinamento e al rinnovamento della Biennale veneziana da molto tempo sono consapevoli il Parlamento e l'opinione pubblica e non solo quella dei settori più qualificati in ordine a fatti culturali ed artistici. Per quanto riguarda il Parlamento, non dirò dei numerosi disegni di legge presentati per la riforma dello statuto della Biennale: mi limiterò a ricordare che la presentazione di tali provvedimenti da parte dei vari Gruppi politici è iniziata nel corso della 3^a legislatura. Come è noto, in tale legislatura, è stato presentato per la Democrazia cristiana, da parte del compianto onorevole Gagliardi, il progetto di legge n. 832 a cui si è ispirato il disegno di legge Caron ed altri presentato a questo ramo del Parlamento nel marzo 1969. Quanto all'opinione pubblica, essa è stata particolarmente sensibilizzata in ordine ai problemi della Biennale dalle giornate calde della contestazione dell'estate 1968 e dalle ulteriori forme di contestazione, anche se meno rilevanti (e, direi, anche meno incivili), che si ebbero negli anni successivi, compreso quello in corso, soprattutto nei confronti della mostra internazionale del cinema.

In sostanza che cosa si chiedeva e che cosa si chiede al legislatore per un migliore funzionamento dell'ente veneziano? Anzitutto il suo ammodernamento, come è stato giustamente ricordato dal relatore De Zan, attraverso un'ampliamento dei suoi compiti affinchè esso abbia non solo le finalità di un organismo semplicemente di verifica dello stato attuale delle arti, ma anche quello di un istituto animatore dei problemi artistici e della cultura contemporanea in genere. E inoltre si chiede che alla Biennale venga data un'impronta più democratica, liberandola dai residui di strutture burocratiche e auto-

ritarie che l'attuale Statuto, approvato con il regio decreto 21 luglio 1938 n. 1517, cioè esattamente 34 anni fa, tuttora conserva, malgrado le modificazioni introdotte dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275 con cui sono state cancellate le più vistose vestigia del passato regime.

A queste legittime e diffusamente sentite istanze e aspirazioni relative all'ammodernamento e alla democratizzazione della Biennale, il presente provvedimento dà a nostro avviso una risposta in linea di massima positiva.

Ed è proprio in virtù di questa constatazione che il Gruppo democratico cristiano esprime il suo orientamento favorevole nei confronti del provvedimento al nostro esame. Infatti, per quanto concerne il problema del rinnovamento dell'ente, il nuovo Statuto nella parte programmatica e in quella in cui si definiscono i compiti della Biennale stabilisce in modo incontrovertibile una più ampia, moderna e sociale visione della funzione della Biennale che supera decisamente la vecchia concezione.

E per renderci conto di questo basta ricordare che l'ente, oltre ad avere lo scopo di fornire a livello internazionale documentazioni e comunicazioni intorno alle arti con particolare riferimento a quelle figurative e al cinema e al teatro e alla musica, è chiamato anche a promuovere in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca, ad offrire condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica, ad agevolare la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

E tra i compiti organizzativi ad esso attribuiti, proprio in relazione alle enunciazioni programmatiche ora ricordate, figura quello di provvedere all'organizzazione, all'incremento e alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee e al finanziamento dei relativi servizi, nonché quello molto importante «di pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli appositi organi tecnici, sui progetti di nuove forme di produzione artistica offrendo, quando accolte, le condizioni necessarie per una

libera realizzazione ». Nel testo approvato dalla Sottocommissione tra le funzioni figurava anche quella di offrire le condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica, « anche mediante sperimentazioni autogestite ».

Su proposta del nostro Gruppo tale espressione è stata soppressa (e giustamente) dalla Commissione perchè poteva dar luogo ad equivoci. Se essa era di contenuto equivalente a quanto stabilito dal già ricordato punto *d*) dell'articolo 2, circa le nuove forme di produzione artistica di carattere sperimentale, allora ci si trovava di fronte ad un'affermazione del tutto tautologica e perciò inutile; se invece voleva significare che si potevano realizzare nuove forme di produzione artistica, finanziate dall'ente ma senza che l'ente stesso potesse pronunciar si su di esse per stabilire se erano accogibili o meno ci si trovava di fronte ad una norma decisamente inaccettabile e perciò da escludere, come del resto non potevano essere accettati gli emendamenti del senatore Gianquinto relativi all'assegnazione alla Biennale del compito di organizzare un centro sperimentale di musica elettronica nonchè del compito di istituire un centro permanente di studi e di ricerche dotato di larga autonomia, poichè evidentemente si trattava di istituire organismi che senza alcun dubbio esulano dai suoi compiti e che avrebbero potuto — come il centro studi — porsi in posizione antinomica e di contrasto nei confronti degli organi direttivi dell'ente e creare perciò ad esso gravi difficoltà.

G I A N Q U I N T O . In appoggio agli organi direttivi...

S P I G A R O L I . Di buone intenzioni, lo sappiamo, collega Gianquinto, sono lasticate le vie dell'inferno! Io non dubito che l'emendamento è stato proposto in appoggio al buon funzionamento degli organi direttivi; però ciò non toglie che, data la larga autonomia che si voleva prevedere per questo centro studi, si poteva obiettivamente arrivare a situazioni del tutto oppo-

poste a quella che il proponente riteneva di poter realizzare.

Con il nuovo Statuto approvato dalla 6^a Commissione si attua anche un sostanziale processo di democratizzazione dell'ente sia attraverso un maggiore intervento del comune di Venezia e degli altri enti locali interessati, come la provincia e la regione, nella designazione dei membri del consiglio direttivo, sia con una larga partecipazione, che si verifica per la prima volta, degli esponenti delle attività artistiche e culturali particolarmente interessate alle manifestazioni organizzate dall'ente al funzionamento del consiglio direttivo, sia infine per il principio della rappresentanza delle minoranze. E con soddisfazione ho ascoltato l'intervento del collega Antonicelli che diffusamente si è soffermato sulla democraticità dell'ente che viene configurato dalle norme contenute nel testo sottoposto alla nostra approvazione.

Certo non è stato facile superare lo scogllo dei criteri di composizione del consiglio direttivo. Si deve riconoscere però che la soluzione cui è approdata la maggioranza, superando le divergenze insorte all'ultimo momento, costituisce un compromesso valido in virtù del quale solo ai membri designati dagli enti locali e a quello designato dal Governo viene attribuito il diritto di eleggere il presidente, diritto da cui vengono esclusi i cooptati i quali però partecipano *pleno iure*, e quindi con voto deliberante, a tutte le decisione del consiglio stesso successive alla scelta del presidente. Da parte di alcuni Gruppi politici si è eccepito sull'opportunità e sulla democraticità del meccanismo escogitato in ordine alla scelta del presidente. A mio avviso queste obiezioni sono state formulate non giustamente. In effetti, a parte il fatto che i cooptati vengono praticamente scelti attraverso una elezione di terzo grado, e quindi meno democratica rispetto a coloro che vengono eletti dagli enti locali, occorre tener presente che la loro scelta deve essere effettuata quando il consiglio direttivo è pienamente funzionante e quindi, per essere tale, deve aver già provveduto a darsi un presidente. Questa considerazione ed altre di na-

tura più squisitamente politica, sulle quali non mi soffermo perchè il tempo stringe, stanno a dimostrare la validità del sistema concordato.

Come già ho avuto modo di dire, quello della partecipazione è, accanto a quello dell'autonomia, uno degli aspetti più evidenti della democratizzazione dell'ente. Però una giusta valutazione dei limiti che tale partecipazione deve avere, affinchè sia proficua e non crei difficoltà alla funzionalità dell'ente, ci ha portato a diminuire il numero degli argomenti da trattare da parte del consiglio direttivo nelle sedute aperte al pubblico e a respingere alcuni emendamenti proposti dai comunisti in virtù dei quali i direttori di ogni settore delle manifestazioni artistiche avrebbero dovuto essere scelti attraverso concorso e i membri delle commissioni chiamate a cooperare alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale avrebbero dovuto essere eletti dalle associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate (scrittori, pittori, musicisti, autori cinematografici eccetera). Il nostro no ad un sistema del genere è motivato essenzialmente dal fatto che direttori e commissione sono organismi puramente esecutivi e una volta stabilita la formazione del consiglio direttivo secondo un metodo democratico occorre lasciare al consiglio la piena facoltà di utilizzare gli strumenti più idonei (a suo avviso) per realizzare i compiti di sua competenza.

Il nostro giudizio positivo sul provvedimento in esame trova il suo fondamento anche nel sistema di controllo che il nuovo statuto della Biennale pone in essere in ordine all'attività amministrativa svolta dall'ente. Come ha ricordato il relatore, oltre al controllo del collegio dei sindaci lo Statuto prevede anche il controllo di legittimità della Corte dei conti, cui deve essere sottoposta la gestione finanziaria dell'ente. Tanto il bilancio di previsione quanto il conto consuntivo devono essere trasmessi per conoscenza alla Presidenza del Consiglio, alla regione, al comune di Venezia.

Tutte le norme da me citate danno la sicura garanzia di efficiente controllo dell'at-

tività dell'ente, ed anche se non possono impedire le prevaricazioni rendono tempestivamente accertabili le irregolarità.

Da ultimo mi sembra opportuno dire che accanto alle valutazioni positive concernenti la struttura del provvedimento in esame (su cui mi sono già soffermato) occorre rilevare l'aspetto positivo espresso soprattutto dalla cifra del contributo assegnato alla Biennale per lo svolgimento della sua attività. Come dice l'articolo 36, lo Stato contribuisce allo svolgimento dell'attività della Biennale con la somma di un miliardo, che supera di ben 670 milioni quella finora assegnata. Il bilancio della Biennale attualmente non supera i 500 milioni: da ciò si evince chiaramente la rilevante consistenza dell'aumento del contributo che è stato concesso. Questo significa che si potrà disporre dei mezzi finanziari necessari per ripianare il disavanzo d'amministrazione, che è salito a 400 milioni per effetto della gestione fortemente deficitaria del 1970, dovuto al progressivo aumento dei costi e al notevole aumento di attività, determinato in primo luogo dalla XXXV esposizione internazionale d'arte, ma significa soprattutto che la più ampia dimensione programmatica delle funzioni della Biennale e l'assai più ricco ventaglio dei suoi compiti organizzativi non sono espressioni di carattere puramente velleitario ma trovano a disposizione adeguati mezzi, se la gestione finanziaria sarà oculata come si spera, per la loro realizzazione.

Queste, signor Presidente, le ragioni per cui il Gruppo democristiano ritiene di dover dichiarare il suo voto favorevole nei confronti della presente legge, sorretto anche dalla piena convinzione che per il taglio innovatore da cui essa è caratterizzata possa ravvivare la fiducia di quanti sono interessati ad una nuova e più feconda vitalità della Biennale di Venezia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tre

anni or sono — lo ha opportunamente ricordato l'onorevole relatore — proprio in questi mesi esplodeva a Venezia la contestazione della Biennale. Le forze democratiche della cultura italiana e straniera ne furono profondamente scosse ed emozionate. Non va dimenticato nemmeno oggi l'assurdo violento comportamento delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri che operarono come in battaglia in piazza San Marco, ai giardini napoleonici, al Lido, comportamento che rese ancora più drammatica l'emozione generale di allora.

La riforma sottoposta all'approvazione del Senato ha radice in quei moti. Si tratta pertanto di vedere se ed in quale misura essa risponda alle esigenze di una svolta, cioè di un radicale rinnovamento culturale, che erano venute maturando negli anni anteriori al 1968 e che la contestazione rese esplicite con la forza che hanno tutti i movimenti popolari e di base.

In questo raffronto è la ragione del nostro voto al disegno di legge. Il senatore De Zan ha anche ricordato che il comune di Venezia, sotto la spinta degli avvenimenti, convocò a metà novembre 1968 un convegno sulla Biennale. Nella relazione da lui testé citata emergeva una spartiacque preciso: non si trattava più di discutere intorno ad una riforma meramente democratica dello Statuto e in particolare del consiglio direttivo, lasciando immutato il resto, ma si trattava di discutere sui fini, sui compiti sulle strutture della istituzione per creare un ente nuovo, una Biennale nuova.

Che cosa doveva essere dunque questa Biennale nuova? Noi comunisti, in stretta aderenza alle rivendicazioni della contestazione, abbiamo delineato il nuovo ente nel disegno di legge che abbiamo presentato al Senato e che non era, onorevole De Zan, *un ballon d'essai* ma voleva rappresentare l'esigenza di un profondo rinnovamento radicale, ed originale della istituzione, e ponevamo compiti e fini istituzionali identificati ed enunciati in modo preciso: « La Biennale dovrà svolgere attività dirette: a promuovere l'incontro, e il dibattito per stabilire un nuovo rapporto tra cultura e società, per creare nuove strutture culturali veramente affrancate da con-

dizionamenti di interessi industriali e mercantili; ad offrire agli operatori di tutte le arti e soprattutto ai giovani, attraverso seminari, laboratori, gruppi creativi, scambi con l'estero, iniziative per produzioni libere da condizionamenti esterni ed aperte in ogni loro momento ad un libero rapporto col pubblico; ad organizzare in modo permanente a Venezia anche in dimensioni internazionali esposizioni, proiezioni, audizioni, rappresentazioni, spettacoli, letture, dibattiti, trasmissioni radiofoniche e televisive per offrire completa informazione critica sulle arti contemporanee in tutto il mondo ». I commissari comunisti in Commissione plenaria e nel comitato ristretto hanno condotto una lunga e tenace battaglia perché queste finalità istituzionali precise nel nostro disegno di legge fossero tradotte esplicitamente nel disegno di legge in esame. Ma la maggioranza non andò oltre la formulazione degli articoli 1 e 2, che non erano nel testo Caron, che sono il riflesso della lotta dei comunisti ispirata al movimento di contestazione e che a nostro avviso, però, potevano e dovevano essere nel testo più esplicativi e più vincolanti.

Il testo del comitato ristretto è stato poi peggiorato in Commissione con un emendamento della Democrazia cristiana che ha soppresso ogni riferimento a sperimentazioni autogestite di nuove forme di produzione artistica. Noi comunisti, per rendere effettivi e reali i nuovi contenuti dell'ente, per dare veramente alla Biennale gli strumenti per attuare un'attività di ricerca e di sperimentazione, avevamo proposto la creazione all'interno della Biennale stessa di un centro di studi e ricerche che avrebbe dovuto rappresentare la forza dialettica interna dello ente, l'impulso verso il raggiungimento delle sue nuove finalità istituzionali e l'assolvimento dei suoi compiti. Sarebbe stata una attività tesa a collaborare con il consiglio direttivo e non in opposizione ad esso. Avevamo proposto che questo centro di studi e di ricerche, per avere maggiore autorità, avesse una sua origine autonoma elettiva; in subordine, purchè l'organismo fosse creato, avevamo proposto che il centro studi e ricerche venisse nominato dallo stesso con-

siglio direttivo. L'uno e l'altro emendamento vennero respinti dalla maggioranza della Commissione.

Per caratterizzare in modo concreto la natura di ricerca e di sperimentazione della nuova Biennale, avevamo proposto anche la creazione di un centro sperimentale di studio e di elaborazione di musica elettronica. Anche questo emendamento è stato respinto. Avevamo proposto pure di organizzare la circolazione in Italia della produzione culturale della Biennale e la creazione nelle regioni italiane e all'estero di centri di corrispondenza della Biennale. Anche queste proposte non hanno avuto fortuna.

Dal rigetto, signor Presidente, di questi emendamenti deriva una riforma monca e, sotto certi aspetti, limitata e contraddittoria.

La contestazione aveva posto altresì l'esigenza di una struttura democratica autonoma, nuova ed originale, aperta alla reale partecipazione degli operatori culturali e del pubblico.

Per quanto riguarda l'autonomia, certo, soprattutto a seguito del nostro fermo contributo, dei nostri interventi e della nostra lotta, molti importanti passi avanti sono stati fatti rispetto non dico allo statuto fascista, che non può essere termine di paragone, ma rispetto allo stesso testo Caron; ed è stato respinto anche il tentativo massiccio del Governo di operare controlli che in realtà sarebbero stati di merito su tutta l'attività della Biennale, sull'elaborazione della sua linea culturale, sulle sue manifestazioni ed iniziative. È stato respinto pure il tentativo del potere esecutivo di inflazionare i suoi rappresentanti nel consiglio direttivo dell'ente. Tuttavia l'ingerenza del potere esecutivo nel consiglio direttivo è rimasta in quanto il Governo è rappresentato da un membro designato dal presidente del Consiglio dei ministri.

Qual è il significato di questa presenza se non la volontà del Governo di ingerirsi in un'attività culturale che l'articolo 33 della Costituzione salvaguarda da ogni interferenza del potere esecutivo?

Per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo siamo d'accordo sulla presenza del sindaco di Venezia e sulla

sua posizione di vice presidente dell'ente. Siamo certamente d'accordo sulle rappresentanze elette del comune, della provincia e della regione. Siamo però nettamente contrari alla residua struttura del consiglio direttivo, sia perchè la rappresentanza in esso degli artisti, dei critici e degli autori è insufficiente, sia perchè i rappresentanti di questi operatori culturali dovevano essere presenti nel consiglio direttivo per elezione diretta dalle organizzazioni di base e non per cooptazione.

Siamo contrari perchè non vi è nessun rappresentante diretto delle organizzazioni del pubblico, mentre noi avevamo proposto con emendamenti appositi la presenza di organizzazioni del pubblico nel comitato direttivo dell'ente. Siamo contrari all'istituto della cooptazione, sia perchè è assurdo che un consiglio di amministrazione completi se stesso, sia pure con la garanzia della rappresentanza della minoranza, sia perchè il consiglio direttivo così come è stato varato dalla maggioranza della Commissione rappresenta una gravissima spaccatura a metà, cioè a dire i membri cooptati non hanno gli stessi diritti degli altri membri eletti: non partecipano alla elezione del presidente della Biennale, e non per le ragioni esposte dal senatore De Zan, ma, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per ragioni politiche che sono state rese esplicite da una dichiarazione di Spigaroli a un settimanale illustrato.

Il collega Spigaroli, signor Presidente, ha dichiarato queste cose: « Abbiamo escogitato un complesso meccanismo capace di impedire un'eventuale maggioranza PCI-PSI nel consiglio direttivo e di assicurare alla Democrazia cristiana la metà dei voti per la elezione del presidente ». E per non perdere tempo non leggo il resto.

Affermo che è stato detto come avverrà che la Democrazia cristiana potrà assicurarsi, all'interno del consiglio direttivo, l'elezione del presidente; quindi, la distinzione tra membri eletti e membri cooptati ed i poteri limitati di questi ultimi sono una vera e propria discriminazione politica; è una discriminazione introdotta al fine di assicurare alla Democrazia cristiana la direzione del-

l'ente, anche in contrasto con i suoi alleati del PSI!

Non è soltanto la escogitazione di un meccanismo per garantirsi contro il Partito comunista italiano, ma una escogitazione fatta a garantirsi anche dal PSI alleato di Governo e di maggioranza. Ferroni, può leggere « Panorama ».

Allora ci rendiamo conto del motivo per cui i rappresentanti degli artisti, degli autori e dei critici non siano direttamente eletti e perchè questi rappresentanti abbiano poteri inferiori a quelli degli altri colleghi del consiglio direttivo.

È stata esclusa anche ogni forma di partecipazione organizzata e garantita del pubblico alle scelte dell'ente: ed è stata financo ridotta al minimo la pubblicità delle sedute del consiglio direttivo che il comitato ristretto, su nostra proposta, aveva introdotto come garanzia di democraticità nella gestione dell'ente. Nessuna riforma nella struttura delle commissioni: le commissioni sono una struttura fondamentale e portante di tutta l'attività della Biennale. Qui non si è innovato nulla, si è ricalcato il vecchio schema autoritario e gerarchico. Avevamo proposto l'elettività delle commissioni, la soppressione della figura del direttore nel senso che le commissioni agissero collettivamente nel lavoro di direzione e di organizzazione delle mostre; avevamo proposto in subordine che fossero le commissioni ad eleggere nel loro seno il direttore; avevamo proposto ancora che i direttori semmai fossero scelti a seguito di pubblico concorso per titoli, al fine di evitare le vergognose operazioni di sottogoverno e di sottobosco, come quelle che hanno portato alla nomina tanto discussa degli attuali vice-commissari dell'ente. Anche questi emendamenti sono respinti e sono state mantenute così all'interno dell'ente le stratificazioni gerarchiche ed autoritarie che limitano di molto il contenuto democratico della riforma. È stata riaperta anche la porta alle giurie; e questo significa dare ingresso ancora una volta ai premi che sono la corruzione, la mistificazione, la mercificazione di ogni manifestazione culturale ed artistica. Abbiamo infine chiesto la soppressione dell'assurdo divieto ai minori degli anni diciotto di partecipare

alle manifestazioni d'arte cinematografica dell'ente. Al posto del nostro emendamento è passato un compromesso che attribuisce al consiglio direttivo il potere di stabilire da quali film i minori degli anni diciotto debbano essere esclusi, ma anche qui c'è una discriminazione che è in contrasto con il carattere altamente culturale ed artistico delle manifestazioni dell'ente.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Certo, senza la presenza attiva e la partecipazione tenace del gruppo dei commissari comunisti che hanno trovato convergenze nella sinistra indipendente, nei colleghi del PSIUP, e talora anche nei colleghi del PSI (debbo dare atto di una certa disponibilità del collega De Zan), senza questa presenza attiva, senza queste convergenze che i comunisti sono riusciti a creare in seno al comitato ristretto, il Senato oggi voterebbe una riforma dello Statuto come si intendeva prima del 1968. Sarebbe sbagliato dire che non c'è nulla di nuovo e di positivo nello Statuto. C'è invece del nuovo e c'è del positivo nei compiti e nei fini istituzionali dell'ente, c'è del nuovo e del positivo in alcune strutture portanti della Biennale.

La nostra battaglia dunque non è stata vana, ma ci sono i difetti che ho denunciato e che potevano e dovevano essere esclusi. Si tratta di difetti gravi che pesano sulla riforma sia in modo specifico che nella sua valutazione globale e la compromettono. Giustamente è stato osservato che si tratta di una riforma a metà; di una riforma che doveva essere portata decisamente avanti fino a farla divenire una vera radicale legge riformatrice della cultura italiana e delle sue strutture. Ma così purtroppo non è stato. Per questo voteremo contro; per noi comunisti la lotta per il rinnovamento della Biennale continua.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale ha voluto che la legge sul nuovo ordinamento della Biennale di Venezia conchiusesse il suo *iter* non in Commissione, ma in

Aula, poichè l'Aula offre al nostro dibattito una cassa di risonanza più adeguata, ci consente di chiarire, in modo più incisivo, le nostre posizioni ed evita, infine, che l'eco di quanto diremo giunga ai veneziani in modo fumoso e distorto.

È anche troppo palese che dalla nostra richiesta di conchiudere in Aula l'esame ed il voto sulla legge esulava ogni proposito di insabbiamento, di ostruzionismo o, comunque, di ritardo. Abbiamo noi stessi domandato « l'urgentissima », il che ci consente di por termine oggi alle nostre fatiche e di trasmettere, subito, il testo della legge all'altro ramo del Parlamento. Aggiungo, per inciso, che l'interesse ad un rapido approdo sorgeva in noi anche dall'opportunità di liberare la Biennale dalle umilianti gestioni commissariali, umilianti anche perchè, come tutti sanno, esse sono il frutto di volgari mercati di sottogoverno. Le polemiche sul « caso Rondi » e quelle ultime sullo sconcertante « caso Penelope » portano alla ribalta le vicende di questi baratti da *suk arabo*. Sul Penelope, sia detto per inciso, ci è stata fornita dagli amici socialisti una biografia che i veneziani dovrebbero conoscere per valutare a quale « personalità della cultura e dell'arte » sia stata affidata, quest'anno, la loro Biennale, per il settore delle arti figurative...

F E R R O N I . L'unico Presidente non democristiano in 25 anni è stato un liberale.

P R E S I D E N T E . Stiamo discutendo in sede redigente un disegno di legge e non dei nomi.

P R E M O L I . Senatore Ferroni, non mi rubi dei minuti. (*Interruzione del senatore Ferroni. Richiami del Presidente*). Quanto al Penelope c'è la sua biografia a vostra disposizione. Dirò, ancora, che la volontà da parte nostra di agevolare la speditezza del cammino della legge in esame e di offrire ai veneziani una Biennale con volto nuovo, anima nuova ed indirizzi nuovi ci ha indotti a ridurre alle questioni essenziali e di principio i nostri interventi. Lungi dal crivellare di emendamenti i vari articoli dei disegni di legge proposti dalla maggioranza abbiamo punta-

to i piedi e alzato la voce su pochi problemi di fondo che meritavano, a nostro avviso, di essere risolti secondo norme giuridiche ed amministrative più chiare ed ortodosse.

Secondo il mio costume, non tenterò neppure di ritessere la storia delle traversie subite dalla legge in esame. Verrò subito alle cronache più recenti.

Il primo problema concerne l'autonomia della Biennale, autonomia che noi liberali vogliamo e nella quale riconosciamo, anzi, l'essenza stessa, l'anima stessa dell'ente. Da escludere, quindi, una nostra scarsa disponibilità alla difesa dell'autonomia. « La civiltà di un popolo si misura — diceva un grande liberale, Gaetano Mosca — dal livello della protezione giuridica che esso garantisce al cittadino, in ogni sua manifestazione ». Ed è proprio da questa « protezione giuridica » che discende quel diritto di autonomia sancito dall'articolo 33 della nostra Costituzione a favore delle istituzioni di cultura, diritto che trova noi liberali in prima linea ove questa autonomia possa essere, in qualunque modo, contestata o conculcata o strumentalizzata per fini di parte. Ma, come la libertà, anche l'autonomia ha dei limiti nella legge statale: è funzionale, organizzativa, di attività, di espressione, di pensiero, di manifestazione; ma non è assoluta, non è infinita, non è trascendentale, non è carismatica; e trova un limite quando la vita stessa dell'ente autonomo è garantita da un sostanzioso finanziamento dello Stato, quando l'ente, cioè, spende denaro dello Stato che è denaro pubblico, che è denaro del cittadino. È ben vero che la legge che noi discutiamo costituisce un organo autonomo, cioè il collegio sindacale, a garanzia della liceità e della regolarità della spesa: è altresì, vero che la Corte dei conti deve partecipare al controllo della gestione finanziaria dell'ente, ma ciò avviene a posteriori quando le spese sono state fatte e, nella maggior parte dei casi, non saranno ripetibili. In nome di questa autonomia, la composizione del consiglio direttivo dell'ente, secondo il dettato dell'articolo 9, è stata, a nostro giudizio, mutilata. E il consiglio, ora, non è tale da fugare il sospetto di una sua estrema politicizzazione. Si tenga presente che, nei precedenti disegni di legge democri-

stiano e socialista, vi era traccia di queste nostre preoccupazioni, tant'è che, nel consiglio direttivo, figuravano tre membri designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, da quello del turismo e da quello degli esteri. Si tenga ancora presente che lo ultimo emendamento governativo di fresca bocciatura (bocciatura dovuta, come spesso accade, proprio ai partiti governativi) chiedeva che rientrassero nel consiglio direttivo un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e un rappresentante del Ministero del turismo.

G I A N Q U I N T O . Abbiamo votato contro.

P R E M O L I . Noi liberali ci siamo battuti perché nel consiglio direttivo dell'ente fossero incluse anche voci non politiche che potessero, se non equilibrare quelle politiche, almeno non esserne sommerse; e abbiamo, per maggiore chiarezza, domandato che le voci non politiche si identificassero nei direttori generali delle Belle arti, dello spettacolo e degli affari culturali o, in loro vece, negli ispettori generali. Volevamo, così, con l'abituale chiarezza, dire che eravamo e siamo contrari alla dizione: « un rappresentante del Ministero » poiché il rappresentante può essere anche un « amico » delle idee politiche del ministro; e noi siamo rispettosi dei ministri ma non al punto da concedere loro una discrezionalità di scelta sulla figura del rappresentante, discrezionalità che ritenevamo pericolosa.

Volevamo anche dire che i funzionari dello Stato, specie quelli che giungono al vertice della carriera, devono (sempre che lo Stato sia serio) avere le carte in regola con la preparazione, con l'esperienza amministrativa e, diciamolo ad alta voce, con la cultura, con quella cultura che, oggi, per essere riconosciuta valida, deve avere un indirizzo preciso ed un recapito preciso presso le sedi di determinati partiti. Si aggiunga che, al limite, la esclusione del consiglio direttivo dell'ente di alti funzionari dei Ministeri della pubblica istruzione e dello spettacolo, appare ancora più offensiva, in quanto la legge prevede che nella Biennale i citati Ministeri siano presen-

ti nelle persone dei sindaci, come a dire che, se è giusto che i Ministeri che erogano i contributi possono inviare dei contabili per l'esame dei bilanci, per il controllo degli atti finanziari, la voce di un direttore generale delle Belle arti o di un direttore generale dello spettacolo nell'area della cultura non ha titolo né interesse alcuno e non ha, quindi, diritto di cittadinanza.

D E Z A N , relatore. Possono essere comunque designati.

P R E M O L I . Comunque vi entrebbero per la porta di servizio. Con l'emendamento da noi proposto non si sarebbe leso lo spirito informatore della legge. I rappresentanti dello Stato erano, comunque, in netta minoranza, ma si sarebbe raggiunto un più bilanciato o un meno sbilanciato rapporto tra politica e amministrazione.

C'è qualcuno, in quest'Aula, che possa seriamente considerare la presenza di due alti funzionari dello Stato nel consiglio d'amministrazione della Biennale, con i soli loro due voti su 15, come una limitazione dell'autonomia dell'ente, come un'ingiustificata introduzione dello Stato nell'amministrazione dell'ente stesso? Riteniamo che le nostre proposte avrebbero, anzi, accentuato quello spirito di libertà e di democrazia che deve informare tutta la vita della Biennale, spirito del quale noi liberali siamo difensori e rispettosi più delle altre forze politiche.

La difesa, da parte nostra, di una più qualificata presenza dello Stato nel consiglio direttivo mirava solo ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità di deviazioni e di degenerazioni, nell'esercizio di quella libertà che alla Biennale intende assicurare l'ordinamento che stiamo varando. Contro i rischi di deviazioni e di degenerazioni ci volevano, a nostro giudizio, argini più sicuri, attraverso una formulazione dell'articolo 10 meno generica, là dove si parla dei membri cooptati. Le sagome di costoro sono così vaghe (« personalità della cultura e dell'arte »), la loro provenienza è così imprecisa (« saranno scelti in elenchi indicativi di artisti, autori e critici, proposti dalle associazioni sindacali professionali a carattere nazionale e dalle asso-

ciazioni culturali interessate alle attività della Biennale ») che nessuna polizia del mondo riuscirebbe a rintracciare questi cooptati e tanto meno a ricostruirne l'*identikit!* Difficile, quindi, è respingere il sospetto — che non è solo nostro, ma che è anche di molti colleghi della maggioranza — che i cooptati facciano da « spalla » ad operazioni di politica dell'arte, dove c'è più politica che arte.

Per quanto riguarda problemi di « eleganza » amministrativa, noi liberali abbiamo gravi difficoltà e perplessità a far nostre le norme che rendono il consiglio direttivo sovrano nel determinare le indennità spettanti ai propri componenti. C'è una via italiana al malcostume che trova proprio in queste norme i suoi passaggi qualificanti e i suoi approdi più ghiotti. Non vogliamo essere dei colpevolisti aprioristici, ma norme di questo tipo rinverdiscono fatalmente il ricordo del vecchio proverbio che dice: « l'occasione fa l'uomo ladro ». Ancora meno « elegante » la norma che affida al consiglio direttivo la determinazione delle indennità spettanti ai sindaci. In questo caso l'area del sospetto si amplia e va dall'abuso alla collusione. Una domanda sorge spontanea: quali garanzie potrà offrire...

G I A N Q U I N T O . Sono tutti banditi per voi, vero?

D I N A R O . Ma lei vota contro!

P R E M O L I . Mi lasci parlare, senatore Gianquinto. Dicevo, dunque: quali garanzie potrà offrire il controllo dei sindaci i cui emolumenti sono stati stabiliti dal consiglio d'amministrazione?

Le norme predette, a nostro avviso, andavano modificate nel senso che le indennità spettanti ai componenti del consiglio e ai sindaci avrebbero dovuto essere stabilite dalla stessa legge, prevedendosi, se si voleva, un meccanismo di aumenti, in rapporto all'aumento del costo della vita. Si sarebbe, così, da un lato, evitata l'ineleganza di un consiglio che attribuisce a se stesso gli emolumenti e, dall'altro, si sarebbe assicurata all'operato dei sindaci pienezza di indipendenza. Il disegno di legge in esame prevede, al

contrario, con l'ultimo comma dell'articolo 10, che le deliberazioni sulle indennità e sugli emolumenti siano approvate a posteriori dal presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse diventano esecutive. A parte il fatto che queste cautele non eliminano le ineleganze e le collusioni di cui abbiamo parlato, i tre mesi rischiano di passare nel sonno o nel finto sonno dei ministeri romani, senza contare che, una volta fissati indennità ed emolumenti, sorgono problemi di delicatezza ed operazioni di coridoio a rendere più difficile un ridimensionamento delle decisioni prese dal consiglio.

Per quanto concerne poi la composizione del collegio sindacale avremmo preferito che esso includesse un solo membro del consiglio comunale di Venezia e un membro del consiglio regionale veneto, dal momento che anche la regione deve essere presente e interessata, a nostro giudizio, in tutti gli organi dell'ente.

Vogliamo, prima di conchiudere, ricordare che qualche granello di demagogia e di populismo è stato bruciato nell'articolo 13, laddove si dice che le adunanze del consiglio direttivo sono aperte al pubblico. Anche qui è bene esprimere, con la massima chiarezza, le nostre perplessità e le nostre opinioni. Un ente come la Biennale, con i compiti nuovi cui deve assolvere, è vitale solo se riesce a realizzare l'ambizioso disegno di acquisire al mondo e ai problemi dell'arte larghi ceti sociali che hanno il sacrosanto diritto di non essere più esclusi dal « piacere » della cultura. Ma questi obiettivi, a nostro avviso, potevano raggiungersi e nella qualità della politica della Biennale e nel rendere pubblici i verbali e nell'ampliare i canali di informazione, così che intorno all'ente potesse crearsi, nel fervore dei dibattiti e delle polemiche, un interesse sempre più vasto. L'immettere il pubblico alle sedute del consiglio direttivo comporta, è bene dirlo, alcuni rischi: quello di rallentare la speditezza dei lavori e il raggiungimento delle decisioni, quello di portare entro le mura della sala consiliare il fuoco di polemiche che possono anche essere alimentate artificiosamente tra cosche di iniziati,

per interessi di parte e comporta, infine, il rischio più grave, che quelle mura, formalmente ospitali, costituiscano, al contrario, una barriera psicologica al dilagare verso lo esterno dell'interesse per le cose dell'arte, o che tale interesse si esaurisca nel cogliere, di rimbalzo, gli episodi più clamorosi o i momenti più rumorosi delle sedute, anzichè il tema di fondo delle discussioni.

Se, comunque, si reputa preferibile per una più diretta, più pronta informazione che le sedute del consiglio direttivo siano aperte al pubblico, non saremo noi liberali a dolercene, ma vorremmo, per forza di logica, che fossero ugualmente aperte al pubblico anche le adunanze in cui il consiglio esamina e delibera relativamente alla materia di cui al comma *n*) dell'articolo 10 e, cioè, alla materia relativa alle indennità spettanti ai componenti del consiglio direttivo e agli emolumenti da corrispondersi ai membri del collegio dei sindaci, delle commissioni, delle giurie, eccetera.

Se si escludono da un esame *coram populo*, per ovvi motivi di delicatezza, le questioni attinenti alle persone, sulle altre materie e, *in primis*, su quelle concernenti compensi ed emolumenti non deve calare il sipario del silenzio. Una democrazia pulita non si tonifica con i sotterfugi. (*Proteste del senatore Gianquinto. Richiami del Presidente*). Il nostro suggerimento è tanto più opportuno, in quanto alla Biennale di Venezia il Governo, ammettiamolo, ha dimostrato di non lesinare i fondi, perchè essa possa assolvere gli ambiziosi disegni che le sono assegnati.

Per la prima volta, forse, nella storia della Biennale la torta è veramente ricca. Sarebbe opportuno che il popolo fosse chiamato a ve-

dere come i consiglieri la ripartiscono! Una democrazia matura queste cose non teme di renderle note. (*Vivaci proteste del senatore Gianquinto*).

FERRONI. Non ha il diritto di insultare le persone!

PRESIDENTE. Non ha insultato nessuno.

DINARO. Ma perchè il senatore Ferroni si scalda tanto?

FERRONI. È una vergogna.

PRESIDENTE. Concluta, senatore Premoli.

PREMOLI. Procuriamo di far sì che la Biennale non alimenti, come l'ANAS e come l'Ente gestione cinema, le cronache del « Candido » e dello « Specchio ».

Con le riflessioni esposte e con questo augurio diamo il voto favorevole alla legge sul nuovo ordinamento della Biennale di Venezia.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito delle dichiarazioni di voto alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari